SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2005.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» - Lavoratori italiani residenti all'estero - Anno 2005. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2005.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» «Alla Memoria» - Anno 2005 - Lavoratori italiani deceduti nella tragedia della nave Artiglio il 7 dicembre 1930. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Trenta e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Castro dei Volsci e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Spacarotel Patricia Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 6

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Abbate Mario Osvaldo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 7

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Barba Schlegel Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta . . . . Pag. 8

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . . Pag. 9

DECRETO 4 maggio 2005.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale . . . . Pag. 10

DECRETO 4 maggio 2005.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari. Pag. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 maggio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, nona e decima tranche . Pag. 20

DECRETO 6 maggio 2005.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE nonché variazione di denominazione e di classificazione di alcune marche di tabacco lavorato - inserimento di due fasce di prezzo Pag. 22

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 22 marzo 2005.

Divieto di sorvolo della Casa circondariale di Perugia. Pag. 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore di quattro società cooperative . . . . Pag. 30

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 31

DECRETO 15 aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Conegliano» s. c. a r. l. p. a., in Torino. Pag. 32

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Folchieri Maria Gabriela, di titolo di formazione professionale acquisito in Paese comunitario (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988, (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 . . . . Pag. 32

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Carmine Savignano, di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. . . . . Pag. 33

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Josè Cobos Rueda, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 . . . Pag. 34

DECRETO 6 maggio 2005.

Bando FIRB - Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati. Pag. 34

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento del consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 38

DECRETO 4 maggio 2005.

Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.). . . . . Pag. 40

DECRETO 4 maggio 2005.

Modalità di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) . . . . Pag. 41

Ministero della salute

DECRETO 15 febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed», in Pozzilli . . . . Pag. 42

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariños Esquivel Lucy Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico . . . . Pag. 43

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Salkovic Ardanela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.: Piano delle priorità degli investimenti (PPI) - Edizione aprile 2004. (Deliberazione n. 91/2004) . . . . Pag. 44

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 6 aprile 2005.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 64/05) . . . . Pag. 53

DELIBERAZIONE 6 aprile 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento per gli anni successivi al 2005. (Deliberazione n. 65/05) . . . . Pag. 57

DELIBERAZIONE 18 aprile 2005.

Modificazioni dell'articolo 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 69/05) . . . . Pag. 58

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 59

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento dell'11 maggio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. . . . . Pag. 60

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri . . . . Pag. 60

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gellipen» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per gatti grandi» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani piccoli» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani medi». . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani grandi» . . . . Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 marzo 2005 del Ministero della salute recante: «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti». Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93/L

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. **82.**

Codice dell'amministrazione digitale.

05G0104

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 4 maggio 2005, n. **13.**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 - Campagna 2005.

05A04893

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2005. Situazione del bilancio dello Stato.

05A04891

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2005.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» - Lavoratori italiani residenti all'estero - Anno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al Merito del Lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 142/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» con il titolo di «Maestro del Lavoro» a:

ALIBONI	Sergio	Cnud Division Bmt S.A. - Boechout (Belgio)
BASCIANO	Domenico	Hotel Sofitel Palm Beach-Marsiglia (Francia)
BOGDANICH	Alfredo Mario	Iscimenler Kayis Pazarlama Ltd. Sti – Izmir (Turchia)
BONAVENTURA	Carmelo	Herma Gmbh - Stoccarda (Germania)
BULVA	Giuseppe	Casa Editrice Edit - Fiume (Croazia)
CARUSO	Agatino	Immobiliere Jacques Construction sprl – Fleurus (Belgio)
CEDOLIN	Claudio	Cocipre C.A. - Barquisimeto (Venezuela)
DI CINTIO	Saverio	Ceramigrès 2000 S.A. - Fosses La Ville (Belgio)
DONNANTUONI	Livio	Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG Dormagen (Germania)
D'URSO	Mario	Cockerill Sambre S.A. - Couillet (Belgio)
GIRARDI	Luigi	Cluttons - Londra (Gran Bretagna)
LOIARRO	Leonardo	Stiftung Brandi AWB Kriens – Horw (Svizzera)
LORE'	Carlo	Ford Werke AG - Colonia (Germania)
MARIN	Gelindo	Impresa Silverio - Saint Julien Les Villas (Francia)
MARINO'	Biagio	Tigaz Rt. - Hajduszaboszlò (Ungheria)
MASARIN	Pietro	Ford Werke AG - Colonia (Germania)
MONNI	Aldo	Les Ecuries Du Lyon d'Argent – Parigi (Francia)
PANEPINTO	Gaetano	Spaghetti House - Londra (Gran Bretagna)
PATRICOLA	Francesco	Chanzy & Pardoux - Metz (Francia)
PRATI	Salvatore	Impresa Edile Etip - Nilvange (Francia)
SANCASSANI	Angelo	Seckford Hall Hotel Limited – Londra (Gran Bretagna)
SANNA	Battista	Impresa Munier - Calvi (Francia)
SANTORO	Filippo	Unimetal Usines De Gandrange Longwy-Amneville (Francia)
ZEZZA	Mario	Zschokke Costruzioni S.A. – Ginevra (Svizzera)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2005

CIAMPI

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

05A04803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2005.

Conferimento della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» «Alla Memoria» - Anno 2005 - Lavoratori italiani deceduti nella tragedia della nave Artiglio il 7 dicembre 1930.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, concernente «Nuove norme per la concessione della Stella al Merito del Lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 143/1992, concernente il conferimento della decorazione ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», per onorare la memoria dei marittimi dell'equipaggio deceduti nella tragedia della nave Artiglio del 7 dicembre 1930;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», con il titolo di «Maestro del Lavoro» ai marittimi dell'equipaggio deceduti nella tragedia della nave Artiglio del 7 dicembre 1930.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2005

CIAMPI

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

05A04802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Trenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trenta (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trenta (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trenta (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 marzo 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 412/1.151.10/AREA EE.LL del 30 marzo 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trenta (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Pezone.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Castro dei Volsci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castro dei Volsci (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castro dei Volsci (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castro dei Volsci (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.23/220/Gab. del 12 aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castro dei Volsci (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Mancini.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04801

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Spacarotel Patricia Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Spacarotel Patricia Liliana, nata il 1° gennaio 1961 a La Plata (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale

di «Abogada» rilasciato dal «Colegio de Abogados» di La Plata il 29 maggio 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è in possesso del titolo accademico di «Abogada» conseguito presso la «Universidad Nacional de La Plata» nel dicembre 1985;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Spacarotel Patricia Liliana, nata il 1° gennaio 1961 a La Plata (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A04763

DECRETO 29 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Abbate Mario Osvaldo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Abbate Mario Osvaldo, nato a Paranà (Argentina) il 7 ottobre 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero en Construcciones» conseguito nel settembre 1984, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Profesionales de la Ingenieria civil de Entre Rios» in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato è in possesso del titolo accademico professionale di «Ingeniero en Construcciones» rilasciato dalla «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires nell'agosto 1984;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Abbate Mario Osvaldo, nato a Paranà (Argentina) il 7 ottobre 1956, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) architettura tecnica;

2) acquedotti e fognature.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A04764

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Barba Schlegel Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Laurea in Psicologia» presso l'Università di Padova in data 9 dicembre 1977;

Considerato che la richiedente ha già ottenuto il riconoscimento della professione di psicologo con decreto di questo Ministero in data 10 giugno 2003;

Considerato che l'istante è in possesso dell'autorizzazione per la professione di psicoterapeuta, rilasciata dall'Ufficio di sanità del Canton Ticino e di Lugano in data 7 aprile 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 23 novembre 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e dell'età evolutiva oppure a scelta del richiedente un anno di tirocinio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo di psicoterapeuta, quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e dell'età evolutiva oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, ai fini dell'iscrizione come psicoterapeuta.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire la conoscenza di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.

05A04793

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, nata a Llanes (Spagna) il 3 gennaio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato al decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciado en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Nacional de Education a Distanzia-facultad de Derecho» di Madrid in data 9 febbraio 2004;

Considerato che è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo» dal 12 luglio 2004;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver sostenuto nove esami nell'ambito del programma Erasmus presso l'Università degli studi di Pisa;

Preso atto altresì di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come dimostrato con attestato dell'11 dicembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 27 gennaio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gutierrez Sustacha Maria Alejandra, nata a Llanes (Spagna) il 3 gennaio 1975, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta verte su le seguenti materie: 1) diritto civile e 2) diritto penale.

c) La prova orale verte su: 1) diritto amministrativo e 2) deontologia e ordinamento professionale.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A04794

DECRETO 4 maggio 2005.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;

Viste le circolari in data 16 dicembre 2004, 13 gennaio 2005 e 24 marzo 2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei giudici onorari di tribunale;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-*ter*, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1) I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

2) I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

3) Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data di presentazione della domanda, e per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera *d)*, che precede.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Presidente della Corte di Appello e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina dell'aspirante;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto *f)*, del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte dell'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale (v. art. 5);

f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

prodotti dall'Ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Le istanze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della Magistratura devono essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Corte di Appello competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si dà inizio alla procedura di nomina dei giudici onorari di tribunale.

Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta libera secondo lo schema che sarà allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina.

La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Chi è iscritto all'albo degli avvocati non può presentare domande per più di due distretti di corte di appello a pena di inammissibilità delle domande stesse.

Nelle domande devono essere complessivamente indicate un numero massimo di quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato;

2. Il Presidente della Corte di Appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale:

a) convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;

b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura;

c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;

d) coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;

e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, il Presidente della Corte di Appello può richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;

f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;

g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Presidente della Corte di Appello.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di Appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici interessati comunicare a questo Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera *b)*, prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord. Giud.

6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 19 Ord. Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, e i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies* comma 2, lettera *c)*, Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al Presidente del tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v. art. 8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, commi, *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*;

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

prodotti dall'ufficio:

relazione del Presidente del tribunale sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.

4. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dagli articoli 2, lettera *d)*, e 7 al Presidente del tribunale, che una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di Appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, comma 1, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3. deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale

1. Il Presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12, lettera *c)*, e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'Appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il Presidente del tribunale chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A04856

DECRETO 4 maggio 2005.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari;

Viste le circolari in data 16 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 42-*ter*, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1) Alle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori onorari per l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 72 O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite dalla legge.

2) I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinques* e 42-*sexies* dell'O.G.

3) Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio — da motivare espressamente — consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento,

per la nomina, alla data di presentazione della domanda e per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di età, al comma 1, lettera *d)* che precede.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Procuratore generale della Repubblica e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina dell'aspirante;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto *f)*, del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di vice procuratore onorario;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale o della sezione distaccata, presso la quale svolge esclusivamente le funzioni (v. art. 5);

f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

prodotti dall'ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Le istanze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si dà inizio alla procedura di nomina dei vice procuratori onorari.

Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta libera secondo lo schema che sarà allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina.

La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

Chi è iscritto all'albo degli avvocati non può presentare domande per più di due distretti di corte di appello a pena di inammissibilità delle domande stesse;

Nelle domande devono essere indicate complessivamente un numero massimo di quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato;

2. Il Procuratore Generale della Repubblica, trasmetterà le istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva istruzione;

a) Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le istanze, provvede quindi a convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui al comma 1;

b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura;

c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;

d) coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;

e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, il Procuratore Generale della Repubblica può richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;

f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;

g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli uffici interessati comunicare a questo Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera *b)* prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

Art. 5.

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della Repubblica presso il tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord.Giud.

8. Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19 Ord.Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del vice procuratore onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta, nel corso del periodo di tirocinio del vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies* comma 2, lettera *c)*, Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

Prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v. art. 8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), d), e), g)*;

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (v. art. 5);

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).

Prodotti dall'ufficio:

relazione del Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con

l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato.

4. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.

Art. 8.

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dagli articoli 2, lettera *d)*, e 7 al Procuratore della Repubblica, il quale, una volta istruita la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere motivato. Sarà cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di Appello.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, comma 1, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di vice procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di

conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 12 lettera *c)*, e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 374/1991, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'Appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A04857

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare

nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento dei tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione seconda dei dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto dei Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 dei 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquista di titoli di Stato

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.644 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo e 11 aprile 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime atto tranches dei buoni dei Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni dei Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 10 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 dei presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli art. 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 121 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata dei bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente ai capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A04932

DECRETO 6 maggio 2005.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE nonché variazione di denominazione e di classificazione di alcune marche di tabacco lavorato - inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di Monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti dei tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste l'istanze presentate dalle ditte Gutab Sas, per il cambio di denominazione di una marca di sigari iscritta nella tariffa di vendita, e Diadema S.p.A., per il cambio di una tipologia di prodotto;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato di produzione nazionale e di provenienza UE, presentata dalle ditte Diadema S.p.A., Gutab S.a.s., Maga Team S.r.l., British American Tobacco Italia S.p.A. e Gallaher Italia S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nelle tabelle B - sigaretti - e C - tabacco da fumo trinciato - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, due prezzi di vendita al pubblico per Kg. convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di produzione nazionale e di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle *B)* e C) allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art.1

La denominazione della seguente marca di sigari naturali è così modificata:

DA DOUGALL'S A DOUGALL'S KING SIZE CHEROOTS

Art.2

Nelle tabelle B – sigaretti – e C - tabacco da fumo trinciato- allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
		€		
1.288,53	256,00	426,67	588,80	2.560,00

TABELLA C – TABACCO DA FUMO TRINCIATO –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
		€		
36,25	18,75	31,25	101,25	187,50

Art.3

La classificazione del prodotto PARTAGAS CHICOS è variata come segue :

DA SIGARI NATURALI A SIGARETTI NATURALI

Art.4

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle B) e C) allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)

Marche di produzione nazionale

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
SENESI	Confezione da 5 pezzi	160,00	168,00	4,20
TOSCANELLI AROMA ANICE	Confezione da 5 pezzi	144,00	148,00	3,70
TOSCANELLI AROMA CAFFE'	Confezione da 5 pezzi	144,00	148,00	3,70
TOSCANELLI AROMA GRAPPA	Confezione da 5 pezzi	144,00	148,00	3,70

Prodotti Esteri

Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DOUGALL'S KING SIZE CHEROOTS	Confezione da 5 pezzi	26,00	120,00	3,00
GUANTANAMERA COMPAY	Confezione da 10 pezzi	190,00	220,00	11,00
GUANTANAMERA COMPAY	Confezione da 5 pezzi	190,00	220,00	5,50
GUANTANAMERA CRISTALES	Confezione da 10 pezzi	320,00	360,00	18,00
GUANTANAMERA CRISTALES	Confezione da 5 pezzi	320,00	360,00	9,00
GUANTANAMERA CRISTALES	Confezione da 1 pezzo	320,00	360,00	1,80
GUANTANAMERA DECIMOS	Confezione da 10 pezzi	200,00	220,00	11,00
GUANTANAMERA DECIMOS	Confezione da 5 pezzi	200,00	220,00	5,50

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MERCATOR JUPITER	Confezione da 5 pezzi	84,00	92,00	2,30
MERCATOR JUPITER MELLOW	Confezione da 5 pezzi	84,00	92,00	2,30
VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA N°2	Confezione da 5 pezzi	164,00	180,00	4,50

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COHIBA PANETELAS	Confezione da 5 pezzi	2.564,00	2.560,00	32,00
COHIBA PANETELAS	Confezione da 25 pezzi	2.564,00	2.560,00	160,00
MONTECRISTO CLUB	Confezione da 20 pezzi	280,00	320,00	16,00
PARTAGAS CHICOS	Confezione da 5 pezzi	248,00	440,00	5,50
PARTAGAS CHICOS	Confezione da 25 pezzi	248,00	440,00	27,50

Marche di produzione nazionale

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AVANA	Confezione da 10 pezzi	76,00	80,00	2,00
TOSCANELLO M-CLASSIC	Confezione da 10 pezzi	76,00	80,00	2,00
TOSCANELLO SPORT	Confezione da 10 pezzi	76,00	80,00	2,00

Prodotti Esteri

Marche di provenienza UE

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MERCATOR MINI	Confezione da 10 pezzi	88,00	92,00	2,30
MERCATOR MINI MELLOW	Confezione da 10 pezzi	88,00	92,00	2,30

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(TABELLA C)

Prodotti Esteri

Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BALI SHAG MELLOW VIRGINIA	Confezione da 25 grammi	96,00	104,00	2,60
BALI SHAG RICH VIRGINIA	Confezione da 25 grammi	96,00	104,00	2,60
DOMINGO CELESTE	Confezione da 40 grammi	75,00	85,00	3,40
DOMINGO CELESTE 200 GR.	Confezione da 200 grammi	70,00	80,00	16,00
DOMINGO ORIGINALE	Confezione da 40 grammi	75,00	85,00	3,40
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	Confezione da 200 grammi	70,00	80,00	16,00
GAULOISES CAPORAL	Confezione da 50 grammi	84,00	94,00	4,70
OLD HOLBORN	Confezione da 40 grammi	92,50	102,50	4,10
OLD HOLBORN MINI	Confezione da 12,5 grammi	120,00	132,00	1,65
OLD HOLBORN MINI YELLOW	Confezione da 12,5 grammi	120,00	132,00	1,65
OLD HOLBORN YELLOW	Confezione da 40 grammi	92,50	102,50	4,10
ROCKIES RED	Confezione da 40 grammi	65,00	75,00	3,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
AMSTERDAMER	Confezione da 50 grammi	98,00	108,00	5,40
ASHTON BLACK PARROT	Confezione da 100 grammi	195,00	205,00	20,50
ASHTON OLD LONDON	Confezione da 100 grammi	195,00	205,00	20,50
ASHTON SOVEREIGN	Confezione da 100 grammi	195,00	205,00	20,50
ASHTON THE FRAGRANT BLEND	Confezione da 100 grammi	195,00	205,00	20,50
ASHTON TYPE 1	Confezione da 50 grammi	195,00	205,00	10,25
ASHTON TYPE 2	Confezione da 50 grammi	195,00	205,00	10,25
ASHTON TYPE 3	Confezione da 50 grammi	195,00	205,00	10,25
ASHTON TYPE 4	Confezione da 50 grammi	195,00	205,00	10,25
ASHTON TYPE 5	Confezione da 50 grammi	195,00	205,00	10,25
ASHTON TYPE 6	Confezione da 50 grammi	195,00	205,00	10,25
AVALON MIXTURE	Confezione da 50 grammi	240,00	200,00	10,00
BELLE EPOQUE	Confezione da 50 grammi	240,00	200,00	10,00
BILL BAILEY"S BALKAN BLEND	Confezione da 50 grammi	234,00	246,00	12,30
BILL BAILEY"S BEST BLEND	Confezione da 50 grammi	204,00	212,00	10,60
BILL BAILEY"S BOWLING BLEND	Confezione da 50 grammi	208,00	216,00	10,80
BILL BAILEY'S BOURBON BLEND	Confezione da 50 grammi	220,00	228,00	11,40

TABACCO DA FUMO PER PIPA

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
BORKUM RIFF BLACK CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	120,00	128,00	6,40
BORKUM RIFF CHERRY CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	124,00	132,00	6,60
BORKUM RIFF ORIGINAL	Confezione da 50 grammi	124,00	132,00	6,60
BORKUM RIFF VANILLA CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	124,00	132,00	6,60
BORKUM RIFF WHISKEY	Confezione da 50 grammi	120,00	128,00	6,40
BREBBIA ADAGIO MIX N.5	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
BREBBIA ADAGIO MIX N.5	Confezione da 5 grammi	140,00	150,00	0,75
BREBBIA ALLEGRO MIX N.4	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
BREBBIA ALLEGRO MIX N.4	Confezione da 5 grammi	140,00	150,00	0,75
BREBBIA BALKAN N.10	Confezione da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
BREBBIA CLASSIC ENGLISH MIX N°7	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA CLASSIC ENGLISH MIX N°8	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
BREBBIA LATAKIA FLAKE N.9	Confezione da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
BREBBIA PRELUDIO MIX N.6	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
BREBBIA PRELUDIO MIX N.6	Confezione da 5 grammi	140,00	150,00	0,75
BREBBIA QUARTETTO MIX N.2	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
BREBBIA QUARTETTO MIX N.2	Confezione da 5 grammi	140,00	150,00	0,75
BREBBIA ROMANZA MIX N.1	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
BREBBIA ROMANZA MIX N.1	Confezione da 5 grammi	140,00	150,00	0,75
BREBBIA SINFONIA MIX N.3	Confezione da 50 grammi	140,00	150,00	7,50
BREBBIA SINFONIA MIX N.3	Confezione da 5 grammi	140,00	150,00	0,75
BRODER PETERSEN"S SPECIAL	Confezione da 50 grammi	216,00	226,00	11,30
C.A.O. INDIPENDENCE	Confezione da 50 grammi	226,00	236,00	11,80
C.A.O. LIBERTY	Confezione da 50 grammi	226,00	236,00	11,80
C.A.O. MIDNIGHT RIDE	Confezione da 50 grammi	232,00	242,00	12,10
C.A.O. OLD IRONSIDES	Confezione da 50 grammi	238,00	250,00	12,50
C.A.O. PATRIOT FLAKE	Confezione da 50 grammi	234,00	246,00	12,30
CALEDONIAN GRAND RESERVE	Confezione da 50 grammi	190,00	200,00	10,00
CALEDONIAN HIGHLAND CREAM	Confezione da 50 grammi	190,00	200,00	10,00
CALUME"	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
CALUME"	Confezione da 100 grammi	124,00	140,00	14,00
CALUME"	Confezione da 2,5 grammi	124,00	140,00	0,35
CAPSTAN ORIGINAL NAVY CUT	Confezione da 50 grammi	170,00	180,00	9,00
CASTELLO	Confezione da 50 grammi	192,00	202,00	10,10
CHRISTMAS BLEND –IL TABACCO DI NATALE-WEIHNACHTS TABAK	Confezione da 100 grammi	246,00	254,00	25,40
DA VINCI	Confezione da 50 grammi	236,00	248,00	12,40
GORDON PYM	Confezione da 50 grammi	224,00	234,00	11,70
HALF AND HALF	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
HOLLYS NON PLUS ULTRA	Confezione da 50 grammi	198,00	206,00	10,30
IL REGNO DEL SOLE LIMITED EDITION 2004	Confezione da 50 grammi	240,00	250,00	12,50
INDIAN SUMMER	Confezione da 50 grammi	138,00	148,00	7,40
JOSE' GENER LA ESCEPCIÓN PICADURA SELECTA	Confezione da 110 grammi	130,00	140,00	15,40
KAPT"N BESTER CHERRY	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
KAPT"N BESTER HONEY AND RUM	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
KAPT"N BESTER VANILLA	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
MAC BAREN AROMATIC CHOICE	Confezione da 40 grammi	177,50	187,50	7,50
MAC BAREN BLACK AMBROSIA (AROMATIC)	Confezione da 50 grammi	118,00	126,00	6,30
MAC BAREN CUBE	Confezione da 100 grammi	295,00	299,00	29,90
MAC BAREN DARK TWIST	Confezione da 100 grammi	215,00	219,00	21,90

TABACCO DA FUMO PER PIPA

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
MAC BAREN GOLDEN BLEND	Confezione da 50 grammi	118,00	126,00	6,30
MAC BAREN MIXTURE	Confezione da 50 grammi	118,00	126,00	6,30
MAC BAREN NAVY FLAKE	Confezione da 100 grammi	195,00	199,00	19,90
MAC BAREN NAVY MIXTURE	Confezione da 50 grammi	114,00	122,00	6,10
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE	Confezione da 40 grammi	177,50	187,50	7,50
MAC BAREN ROLL CAKE	Confezione da 100 grammi	225,00	229,00	22,90
MAC BAREN UNCLE LOUIE'S RUM	Confezione da 50 grammi	114,00	122,00	6,10
MAC BAREN UNCLE LOUIE'S WHISKY	Confezione da 50 grammi	114,00	122,00	6,10
MAC BAREN VANILLA CREAM	Confezione da 50 grammi	114,00	122,00	6,10
NINETEEN O'FOUR CHERRY	Confezione da 50 grammi	92,00	98,00	4,90
NINETEEN O'FOUR VANILLA	Confezione da 50 grammi	92,00	98,00	4,90
OCEAN LINER BLACK & BRIGHT	Confezione da 100 grammi	194,00	202,00	20,20
OCEAN LINER FLAKE & CAVENDISH	Confezione da 100 grammi	245,00	253,00	25,30
OCEAN LINER SWEET & MILD	Confezione da 100 grammi	234,00	242,00	24,20
PARTAGAS PICADURA GRANULADA	Confezione da 110 grammi	130,00	140,00	15,40
PETERSON CONNOISSEUR'S CHOICE	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON DE LUXE MIXTURE	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON GOLD BLEND	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON IRISH OAK	Confezione da 50 grammi	290,00	300,00	15,00
PETERSON IRISH WHISKEY	Confezione da 50 grammi	290,00	300,00	15,00
PETERSON LUXURY BLEND	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON OLD DUBLIN	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON SHERLOCK HOLMES	Confezione da 50 grammi	279,00	289,00	14,45
PETERSON SUNSET BREEZE	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON SWEET KILLARNEY	Confezione da 50 grammi	310,00	320,00	16,00
PETERSON UNIVERSITY FLAKE	Confezione da 50 grammi	299,00	309,00	15,45
PRIVATE CLUB	Confezione da 100 grammi	124,00	140,00	14,00
PRIVATE CLUB	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
PRIVATE CLUB	Confezione da 2,5 grammi	124,00	140,00	0,35
RATTRAY"S 3 NOGGINS FULL	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S 7 RESERVE MEDIUM	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
RATTRAY"S ACCOUNTANTS MIXTURE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S BLACK MALLORY	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
RATTRAY"S BLACK VIRGINIA	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S BROWN CLUNEE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S CHARLES MIXTURE	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
RATTRAY"S DARK FRAGRANT	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S HAL O"THE WYND	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S HIGH SOCIETY	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
RATTRAY"S HIGHLAND TARGE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S JOCKS MIXTURE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S MARLIN FLAKE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S OLD GOWRIE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S PROFESSIONAL MIXTURE	Confezione da 100 grammi	200,00	210,00	21,00
RATTRAY"S RED RAPPAREE	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
RATTRAY"S SWEET FRAGRANT	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
RATTRAY"S TERRY RED	Confezione da 50 grammi	200,00	210,00	10,50
ROBERT MC CONNELL RED ROSES	Confezione da 100 grammi	220,00	230,00	23,00
ROBERT McCONNEL BLACK & GOLD	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL GLEN PIPER MELLOW AROMATIC	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75

TABACCO DA FUMO PER PIPA

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
ROBERT McCONNEL MADURO	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL ORIENTAL	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL PURE LATAKIA	Confezione da 50 grammi	230,00	240,00	12,00
ROBERT McCONNEL RED VIRGINIA	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL SCOTTISH BLEND	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL SCOTTISH CAKE	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL SCOTTISH FLAKE	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROBERT McCONNEL SPECIAL LONDON MATURE	Confezione da 50 grammi	205,00	215,00	10,75
ROSEBUD	Confezione da 100 grammi	124,00	140,00	14,00
ROSEBUD	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
ROSEBUD	Confezione da 2,5 grammi	124,00	140,00	0,35
SAM MALLOY"S N. 4 EXTRA STOUT	Confezione da 50 grammi	202,00	210,00	10,50
SAMUEL GAWITH BALKAN FLAKE	Confezione da 50 grammi	300,00	310,00	15,50
SAMUEL GAWITH BROWN No.4	Confezione da 50 grammi	320,00	330,00	16,50
SAMUEL GAWITH FIRE DANCE FLAKE	Confezione da 50 grammi	300,00	310,00	15,50
SAMUEL GAWITH FULL VIRGINIA FLAKE	Confezione da 50 grammi	300,00	310,00	15,50
SAMUEL GAWITH GROUSE-MOOR	Confezione da 50 grammi	290,00	300,00	15,00
SAMUEL GAWITH KENDAL CREAM	Confezione da 50 grammi	300,00	310,00	15,50
SAMUEL GAWITH PERFECTION	Confezione da 50 grammi	290,00	300,00	15,00
SAMUEL GAWITH SQUADRON LEADER	Confezione da 50 grammi	290,00	300,00	15,00
SINDBAD APPLE	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD CHERRY	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD PEACH	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD PLUM	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD STRAWBERRY	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD TOBACCO	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD TUTTIFRUTTI	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SINDBAD VANILLA	Confezione da 50 grammi	150,00	160,00	8,00
SKANDINAVIK AROMATIC	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
SKANDINAVIK MIXTURE	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
SKANDINAVIK REGULAR	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
SKANDINAVIK VANILLA	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
SKANDINAVIK VANILLA 5 gr.	Confezione da 5 grammi	50,00	60,00	0,30
SKANDINAVIK WHITE	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
SKIPPER"S FLAKE	Confezione da 50 grammi	224,00	234,00	11,70
SPRINGWATER	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
SPRINGWATER	Confezione da 100 grammi	124,00	140,00	14,00
SPRINGWATER	Confezione da 2,5 grammi	124,00	140,00	0,35
STANWELL CLASSIC	Confezione da 50 grammi	118,00	128,00	6,40
STANWELL CLASSIC 5	Confezione da 5 grammi	40,00	50,00	0,25
STANWELL MELANGE	Confezione da 50 grammi	118,00	128,00	6,40
STANWELL MELANGE 5	Confezione da 5 grammi	40,00	50,00	0,25
STANWELL VANILLA	Confezione da 50 grammi	118,00	128,00	6,40
STANWELL VANILLA 5	Confezione da 5 grammi	40,00	50,00	0,25
SWEET DUBLIN IRISH WHISKEY	Confezione da 50 grammi	114,00	124,00	6,20
SWEET VANILLA HONEYDEW	Confezione da 50 grammi	234,00	246,00	12,30
THE BALKAN SOBRANIE SMOKING MIXTURE	Confezione da 50 grammi	216,00	226,00	11,30
THE MALTHOUSE FOUNDER"S RESERVE	Confezione da 50 grammi	202,00	210,00	10,50
THE SEASONS HARVESTTIME	Confezione da 50 grammi	222,00	230,00	11,50
THE SEASONS SPRINGTIME	Confezione da 50 grammi	222,00	230,00	11,50

TABACCO DA FUMO PER PIPA

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
THE SEASONS SUMMERTIME	Confezione da 50 grammi	222,00	230,00	11,50
THE SEASONS WINTERTIME	Confezione da 50 grammi	222,00	230,00	11,50
TIMM LONDON BLEND 1000	Confezione da 100 grammi	179,00	187,00	18,70
TIMM LONDON BLEND 250	Confezione da 100 grammi	176,00	184,00	18,40
TIMM LONDON BLEND 750	Confezione da 100 grammi	176,00	184,00	18,40
TORBEN DANSK BLACK CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	202,00	210,00	10,50
TORBEN DANSK BLACK VELVET	Confezione da 50 grammi	226,00	236,00	11,80
TORBEN DANSK BLUE NOTE	Confezione da 50 grammi	224,00	234,00	11,70
TORBEN DANSK BURLEY	Confezione da 50 grammi	198,00	206,00	10,30
TORBEN DANSK KENTUCKY U.S.A.	Confezione da 50 grammi	232,00	242,00	12,10
TORBEN DANSK LATAKIA CYPERN	Confezione da 50 grammi	226,00	236,00	11,80
TORBEN DANSK N. 11 MELLOW MIXTURE	Confezione da 100 grammi	176,00	184,00	18,40
TORBEN DANSK N. 15 SAILOR"S FLAKE	Confezione da 50 grammi	218,00	228,00	11,40
TORBEN DANSK N. 2 ORIENTAL MIXTURE	Confezione da 50 grammi	208,00	216,00	10,80
TORBEN DANSK N. 3	Confezione da 50 grammi	224,00	234,00	11,70
TORBEN DANSK N. 4 ENGLISH MIXTURE	Confezione da 50 grammi	208,00	216,00	10,80
TORBEN DANSK ORIENT SPEZIALITAT	Confezione da 50 grammi	208,00	216,00	10,80
TORBEN DANSK VIRGINIA MYSORE 1,6	Confezione da 50 grammi	214,00	224,00	11,20
TREASURE OF IRELAND CONNEMARA	Confezione da 50 grammi	198,00	206,00	10,30
TREASURE OF IRELAND DONEGAL	Confezione da 50 grammi	216,00	226,00	11,30
TREASURE OF IRELAND GALWAY	Confezione da 50 grammi	198,00	206,00	10,30
TREASURE OF IRELAND KILLARNEY	Confezione da 50 grammi	198,00	206,00	10,30
TREASURE OF IRELAND LIMERICK	Confezione da 50 grammi	208,00	216,00	10,80
TREASURE OF IRELAND SHANNON	Confezione da 50 grammi	216,00	226,00	11,30
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	Confezione da 50 grammi	216,00	226,00	11,30
W.O. LARSEN MELLOW & TASTY	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00
W.O. LARSEN SIMPLY UNIQUE	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00
W.O. LARSEN SWEET AROMATIC	Confezione da 50 grammi	118,00	128,00	6,40
W.O. LARSEN TRUE DELIGHT	Confezione da 50 grammi	130,00	140,00	7,00
WILD GEESE	Confezione da 50 grammi	124,00	140,00	7,00
WILD GEESE	Confezione da 100 grammi	124,00	140,00	14,00
WILD GEESE	Confezione da 2,5 grammi	124,00	140,00	0,35

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 221

05A04934

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 marzo 2005.

Divieto di sorvolo della Casa circondariale di Perugia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 793;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Vista la richiesta del Ministero della giustizia, prot. PU-GDAP-5000-22, in data 22 dicembre 2004, con cui viene richiesta l'istituzione del divieto di sorvolo della nuova casa circondariale di Perugia, per motivi di sicurezza;

Ritenuto che le motivazioni addotte dall'amministrazione della giustizia siano da considerare sussistenti e condivisibili;

ADOTTA

il seguente decreto:

Divieto di sorvolo della Casa circondariale di Perugia

Art. 1.

1. Il sorvolo, da parte di aeromobili e di qualsiasi altro apparecchio volante, della nuova Casa circondariale di Perugia, situata in frazione Capanne, comune di Perugia, individuata con le coordinate di cui all'allegato al presente decreto, è vietato.

2. L'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile e l'ENAV - Ente nazionale di assistenza al volo - sono demandati, ciascuno per le rispettive competenze, ad emanare le necessarie disposizioni operative perché il divieto, di cui al comma precedente, venga attuato e fatto rispettare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

COORDINATE GEOGRAFICHE DEL COMPLESSO PENITENZIARIO DI CAPANNE-PERUGIA

Sono riportate le coordinate geografiche del complesso penitenziano sito in località Capanne, comune di Perugia.

È stato individuato il rettangolo di ingombro del complesso insediativo in argomento, in particolare i vertici *A*, *B*, *C* e *D* ed il centro *P* (intersezione delle diagonali); per tali cinque punti sono riportate in appresso le coordinate piane Gauss-Boaga desunte dalla lettura tramite software Arc-View della georeferenziazione dell'ortofoto; le stesse coordinate piane sono poi state trasformate tramite il programma Cart Lab in coordinate geografiche Roma 40.

Punto «A»
Coordinate GAUSS-BOAGA NORD-OVEST
X = 2.297.233,66 - Y = 4.770.633,68
Coordinate geografiche ROMA 40
Latitudine: 43º 03'17,7937" I
Longitudine: - 0º 11'1 5,4439"

Punto «B»
Coordinate GAUSS-BOAGA NORD-OVEST
X 2.296.768,55 - Y = 4.770.520,18
Coordinate geografiche ROMA 40
Latitudine: 43º 03'13,6269" I
Longitudine: - 0º 11'35,8166"

Punto «C»
Coordinate GAUSS-BOAGA NORD-OVEST
X = 2.296.872,12 - Y = 4.770.083,30
Coordinate geografiche ROMA 40
Latitudine: 43º 02'59,5903" I
Longitudine: - 0º 11'30,6136"

Punto «D»
Coordinate GAUSS-BOAGA NORD-OVEST
X = 2.297.349,19 - Y = 4.770.196,96
Coordinate geografiche ROMA 40
Latitudine: 43º Q3 03,7747" I
Longitudine: - 0º 11'09,71 42"

Punto «P»
Coordinate GAUSS-BOAGA NORD-OVEST
X = 2.297.053,00 - Y = 4.770.359,19
Coordinate geografiche ROMA 40
Latitudine: 43º 03'08,7149" I
Longitudine: - 0º 11'23,0252"

05A04896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore;

Decreta:

La nomina del dott. Tamilia Nicolino, residente in Roma - p.zza Irnerio n. 67, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Per Asperam», con sede in Roma costituita in data 19 dicembre 1997, rogito notaio Basile Giovanna, repertorio n. 12061 - B.U.S.C. n. 36205 - codice fiscale 04868390487, in sostituzione del sig. Misiano Domenico,

cooperativa «Tiburtina Servizi», con sede in Roma costituita in data 18 maggio 1995, rogito notaio Scipione Valerio, repertorio n. 16392 - B.U.S.C. 34356 - codice fiscale 04912611003, in sostituzione del sig. Diana Carlo;

cooperativa «Aslo Apprendimento e Sviluppo Linguaggio Orale», con sede in Roma costituita in data 22 luglio 1997, rogito notaio Cordero di Montezemolo Marco, repertorio n. 27606 - B.U.S.C. 35130 - codice fiscale 05352821002, in sostituzione della sig.ra Contasta Elisabetta;

cooperativa «World Express», con sede in Roma costituita in data 28 giugno 1990, rogito notaio Sbardella Patrizio, repertorio n. 20278 - B.U.S.C. 32102 - codice fiscale 03900681002, in sostituzione del sig. Cudini Augusto;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 11 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04494

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Cineroma 90» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo, in data 16 febbraio 1990, repertorio n. 69924, registro società n. 3500/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. 31708, codice fiscale 03812411001;

società cooperativa «Novella Domus», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Cerini, in data 25 luglio 1988, repertorio n. 92540, registro società n. 8384/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30711, codice fiscale 08532850586;

società cooperativa «CO.TRA.P.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernesto Caprino, in data 7 aprile 1988, repertorio n. 902, registro società n. 6389/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30632, codice fiscale 08416780586;

società cooperativa «Il Carro», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicola Raiti, in data 13 luglio 1990, repertorio n. 22882, registro società n. 9290/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. 32078, codice fiscale 97075070587;

società cooperativa «Cooper Services», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Cerini, in data 3 luglio 1990, repertorio n. 120037, registro società n. 8784/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. 32043, codice fiscale 03905911008;

società cooperativa «Domus Brunori», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Intersimone, in data 2 ottobre 1987, repertorio n. 79643, registro società n. 11138/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30268, codice fiscale 08111680586.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — Ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 12 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04493

DECRETO 15 aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Conegliano» s. c. a r. l. p. a., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, II comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale ispettivo del 1° marzo 2005 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la sottoindicata società cooperativa in liquidazione ordinaria non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, II comma, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1. Società cooperativa edilizia «Conegliano» s. c. a r. l. p. a., con sede legale in Torino - via Foligno n. 71/*bis*, costituita l'8 giugno 1963 per rogito notaio dott. Emanuele Chianale, in liquidazione ordinaria dal 25 febbraio 1967.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 aprile 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A04495

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Folchieri Maria Gabriela, di titolo di formazione professionale acquisito in Paese comunitario (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988, (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, di riconoscimento del titolo di formazione professionale formato della laurea «Profesora en Letras» acquisita in Argentina, omologata in Spagna al titolo accademico «Licenciada en Filologia Hispanica» e dal C.A.P. (attestato di abilitazione all'insegnamento) conseguito nel Paese comunitario (Spagna) posseduto alla sig.ra Folchieri Maria Gabriela, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post* secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

titulo «Profesora en Letras» rilasciato il 12 giugno 1992 dalla Università nazionale di Mar del Plata (Argentina);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificato de Aptiud Pedagògica» rilasciato dall'Università di Almeria (Spagna) in data 2 settembre 2002, posseduto dalla cittadina italiana Folchieri Maria Gabriela, nata a Buenos Aires il 2 settembre 1963, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04760

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Carmine Savignano, di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Carmine Savignano, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo e 12 maggio 2004, indette ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 15 giugno 2004 (prot. n. 10595) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 aprile 2005 e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova scritta ed orale);

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione *post*-secondaria: laurea di dottore in storia, conseguita in data 23 novembre 1998, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna;

titolo di formazione professionale all'insegnamento: «Certificato de Aptitud Pedagogica en la especialidad de Geografia e Historia», rilasciato in data 22 maggio 2003 dal Centro «Buendia» presso l'Università di Valladolid (Spagna), posseduto dal cittadino italiano Carmine Savignano, nato il 30 gennaio 1969 a Gesualdo (Avellino), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente delle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 50/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04761

DECRETO 26 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Josè Cobos Rueda, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Maria Josè Cobos Rueda, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filologia italiana», rilasciato il 10 gennaio 1992 dell'Universidad de Sevilla (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptiud Pedagògica» conseguito presso l'Istituto de Ciencias de la Educaciòn de la Universidad Complutense di Madrid (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Maria Josè Cobos Rueda, nata a Siviglia (Spagna) il 19 maggio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04762

DECRETO 6 maggio 2005.

Bando FIRB - Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favore l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);

Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003, con il quale, ai sensi del decreto ministeriale dell'8 marzo 2001 - prot. n. 199/Ric. ed in coerenza con le «Linee Guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», è stato emanato un bando FIRB - «Progetti strategici di ricerca per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblico-privati anche su scala internazionale» per complessivi € 59.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 settembre 2004, adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 100 milioni di euro, prevede l'assegnazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca di € 75.000.000,00 di cui una quota pari a € 55.000.000,00 per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2004 prevede, tra l'altro, il finanziamento dei seguenti interventi:

progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;

realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per ulteriori € 45.000.000,00 alla copertura delle esigenze rinvenienti dal finanziamento delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione ed al potenziamento dei laboratori di ricerca pubblico-privato, di cui al bando emanato con decreto ministeriale n. 2187/Ric. del 12 dicembre 2003;

Visti i decreti ministeriali rispettivamente n. 718/Ric. e 719/Ric. del 31 marzo 2005, con i quali sono state approvate le proposte della Commissione FIRB, espresse nelle sedute del 21-22 dicembre 2004, 11-27 gennaio 2005 e 27 febbraio 2005, riguardanti, tra l'altro, la realizzazione di laboratori pubblico-privati per i quali, rispetto al budget prefissato, residua un importo di € 17.735.000,00;

Ritenuta la necessità di utilizzare tali risorse per la realizzazione di nuovi progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati;

Vista la nota del 27 aprile 2005 di indirizzo sull'utilizzo dei fondi residui;

Ritenuta altresì, la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo e modalità di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004, n. 378-Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo di 17,735 milioni di euro, progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privati nelle seguenti aree scientifiche:

sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie;

studio delle antibiotico-resistenze batteriche.

2. I laboratori da promuovere attraverso i progetti di ricerca di cui al precedente comma 1, sono unità organizzative in grado di realizzare:

la concentrazione di competenze multidisciplinari e di strumentazione sofisticata e multiuso di alto valore scientifico;

l'integrazione tra il sistema pubblico della ricerca ed il sistema delle imprese;

l'attrattività di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o ricercatori presenti su scala internazionale;

lo sviluppo di competenze tecnologiche e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca;

la convergenza e l'integrazione di competenze e di tecnologie afferenti le aree scientifiche di cui al successivo art. 2.

3. Possono presentare domanda di finanziamento tutti i soggetti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi ammissibili indicati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.

Art. 2.

Articolazione dell'intervento e disponibilità finanziarie

1. L'importo di 17,735 milioni di euro è articolato come segue:

progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie euro 9,735 milioni;

progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche euro 8 milioni.

Il finanziamento richiesto dovrà risultare non inferiore ai 5 milioni di euro sia per i laboratori afferenti ai progetti di mapping genetico nel settore delle cardiopatie che per i laboratori afferenti ai progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti parametri di valutazione

1. I progetti dovranno prevedere la realizzazione di attività di ricerca in una o più delle seguenti tematiche:

progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative di mapping genetico nel settore delle cardiopatie

sviluppo di nuove tecnologie di facile applicabilità e basso costo, utilizzabili su larga scala per l'identificazione dei profili di espressione genica caratteristici di specifici quadri clinici, fasi evolutive e risposta terapeutica della malattia;

valutazione dell'impatto clinico ai fini del miglioramento dei processi di diagnosi, prevenzione e trattamento della malattia, inclusa l'identificazione di nuove linee di ricerca farmacologica.

Progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche

sviluppo di ceppoteche e banche dati di microrganismi antibioticoresistenti;

sviluppo di nuove metodologie di sequenziamento di genomi batterici.

2. Le proposte dovranno fare riferimento ad una sola delle aree scientifiche di cui al precedente art. 1.

3. I soggetti ammissibili interessati dovranno presentare, entro le ore 17 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, un progetto di ricerca nel quale dovranno essere esplicitati:

a) obiettivi e tematiche delle attività di ricerca e loro collegamento funzionale con il laboratorio di cui al precedente art. 1;

b) la visione, le strategie, gli obiettivi i processi organizzativi del laboratorio cui il progetto è finalizzato ed il piano economico-finanziario;

c) il gruppo di «leaders» che garantisca l'eccellenza scientifica secondo standards internazionali (direttore del laboratorio e comitato guida);

d) l'esistenza di comprovate competenze di management di progetti di ricerca complessi richiedenti azioni di promozione, integrazione e coordinamento di attività di ricerca, nonché attività di alta formazione;

e) la preesistenza di logistica ambientale idonea ad ospitare piattaforme tecnologiche abilitanti ed a supportare attività di promozione e coordinamento;

f) la preesistenza di attrezzature scientifiche di base con adeguata scala dimensionale, caratteristica del settore di riferimento;

g) il collegamento con strutture di alta formazione (dottorati di ricerca o *post*-doc);

h) l'esistenza di progetti di collaborazione con imprese produttive;

i) l'esistenza di un portafoglio di progetti di ricerca valutati ed approvati, secondo procedure coinvolgenti esperti internazionali;

l) l'esistenza di rapporti contrattuali con imprese del settore di riferimento, nonché di esperienza nella formazione di spin-off e di incubatore di impresa;

m) l'esistenza di competenze sulla tutela della proprietà intellettuale;

n) la durata temporale prevista per la messa a regime del laboratorio;

o) le procedure regolanti l'accesso e l'utilizzo del laboratorio da parte dei soggetti proponenti e di utilizzatori esterni.

4. Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione di soggetti privati operanti nel settore di riferimento.

5. La partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004, ovvero purchè:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui al precedente comma 1;

ovvero:

c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

6. Ciascuna unità di ricerca potrà partecipare ad una sola proposta progettuale; ogni proposta progettuale dovrà comprendere non più di 4 unità di ricerca.

7. La durata del progetto non potrà eccedere i cinque anni.

8. La continuità operativa del laboratorio dovrà comunque essere assicurata, evidenziandone le modalità nella proposta progettuale, per un periodo non inferiore ai successivi 5 anni.

9. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sarà a totale carico del MIUR.

Art. 4.

Selezione delle proposte

1. La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) Rilevanza e/o originalità dei risultati di ricerca attesi, innovatività delle metodologie proposte max punti 15;

b) Visione, strategia, obiettivi, processi organizzativi, attività e piattaforme tecnologiche previste, piano economico e finanziario del programma proposto max punti 15;

c) Qualità scientifica del gruppo di «leaders» garanti del progetto (direttore del laboratorio e comitato guida) e relativo portafoglio di progetti scientifici e di collaborazioni industriali acquisiti competitivamente max punti 20;

d) Potenziale di brevettabilità delle attività di ricerca max punti 20;

e) Grado di coinvolgimento delle imprese partecipanti e loro qualità tecnologica ed innovativa max punti 15;

f) Grado di coinvolgimento nei programmi europei max punti 5;

g) Capacità manageriale e competenza nel settore della protezione della proprietà intellettuale max punti 5;

h) Grado di coinvolgimento di giovani talenti da addestrare o valorizzare max punti 10.

i) Grado di attrattività verso altri ricercatori e/o utilizzatori delle piattaforme tecnologiche abilitanti max punti 10.

2. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 2 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 85, dei quali almeno 60 dovranno derivare dalla valutazione complessiva relativa ai precedenti punti *a*, *b*, *c*, *d*.

3. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parità di punteggio sarà data priorità alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

Art. 5.

Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarrà della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valuterà l'ammissibilità delle proposte progettuali, acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati, e proporrà al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.

2. Il MIUR adotterà la relativa determinazione nei limiti delle disponibilità finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto dovranno essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://firb.miur.it, alla voce «Bandi».

2. Il predetto servizio consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - ufficio IV - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempinienti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2005.

Riconoscimento del consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» con sede in Palermo, via Ugdulena n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» con decreto ministeriale 25 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» con sede in Palermo, via Ugdulena n. 3, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Val di Mazara» registrata con regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Val di Mazara».

Art. 3.

Il Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Val di Mazara» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio volontario per la tutela dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. «Val di Mazara» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Val di Mazara» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04729

DECRETO 4 maggio 2005.

Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.);

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua, in ciascuna filiera produttiva, la categoria dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti, alla data di emanazione del citato decreto, a denominazioni di origine protetta ovvero ad indicazioni geografica protetta;

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua, all'interno delle elencate filiere produttive, le corrispondenti categorie produttive;

Visto il decreto 10 maggio 2001, relativo all'integrazione dei decreti ministeriali sopra citati, per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» e alla filiera «oli essenziali»;

Visti il regolamento (CE) n. 1845/2004 del Consiglio del 22 ottobre 2004, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» nella categoria «altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.)» e il regolamento (CE) n. 205 del Consiglio del 4 febbraio 2005, relativo alla registrazione delle denominazioni di origine protetta «Zafferano dell'Aquila» e «Zafferano di San Gimignano» entrambe nella categoria «caffè, tè e spezie, escluso il matè»;

Considerato che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere non previste nei decreti 12 aprile 2000 e nel decreto 10 maggio 2001 citati in precedenza;

Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione della categoria dei «produttori ed utilizzatori» e delle altre categorie che partecipano alle filiere produttive nelle quali sono inseriti i citati prodotti;

Ritenuto di dover apportare precisazioni al decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414, in quanto, nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, non è prevista la categoria confezionatori;

Considerato inoltre che nella filiera carni fresche erroneamente sono state inserite, nei decreti 12 aprile 2000, in un unica categoria allevatori e macellatori, soggetti che invece, analogamente all'individuazione effettuata nella filiera «preparazioni di carne», è necessario enucleare separatamente;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con le seguenti categorie:

l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.);

m) «agricoltori» nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè.

2. La categoria allevatori e macellatori indicata alla lettera *e)* del citato art. 4 del decreto 12 aprile 2000 è rettificata in «allevatori».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P), già integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001 è integrato ulteriormente con le seguenti filiere e relative categorie:

l) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):

per il miele:

*l*1) apicoltori;

*l*2) imprese di lavorazione;

*l*3) confezionatori;

per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo:

*l*1) allevatori produttori di latte;

*l*2) caseifici;

*l*3) confezionatori e stagionatori e/o porzionatori;

m) filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè:

*m*1) agricoltori;

*m*2) elaboratori;

*m*3) confezionatori.

2. La filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, individuata alla lettera *c)* del citato art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 è integrata con la seguente categoria:

*c*3) confezionatori.

3. Le categorie della filiera individuata alla lettera *e)* dello stesso art. 2 sono così rettificate:

*e*1) allevatori;

*e*2) macellatori

*e*3) porzionatori ed elaboratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A04730

DECRETO 4 maggio 2005.

Modalità di deroga alla condizione posta all'articolo 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto in particolare l'art. 14, comma 17, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (D.O.P.), indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi stessi;

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tulela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e successive integrazioni;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto il quale prevede che ogni Consorzio di tutela incaricato può esercitare le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per una sola D.O.P. o I.G.P.;

Visto il decreto 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e successive integrazioni;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Considerato che è stata rappresentata da varie Organizzazioni di categoria e da numerosi produttori l'esigenza di attribuire ad un unico Consorzio di tutela le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., laddove la filiera produttiva delle diverse denominazioni interessate sia la stessa e le zone di produzione siano coincidenti totalmente o in parte;

Considerato che la richiesta di cui sopra appare meritevole di accoglimento poiché consente di realizzare economie di gestione soprattutto alle produzioni con un minor peso economico per le quali la costituzione e la gestione di un Consorzio di tutela comporta un onere non facilmente sostenibile;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:

1-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un Consorzio di tutela può esercitare le funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., purché sussistano i seguenti requisiti:

i prodotti D.O.P. o I.G.P. per i quali è incaricato il Consorzio rientrano nella medesima filiera così come individuata dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche;

la zona di produzione dei prodotti medesimi, così come individuata nel disciplinare di produzione, è totalmente coincidente, ovvero la zona di produzione di una delle denominazioni protette include al suo interno la/e zona/e di produzione della/e altra/e denominazione/i protetta/e per la/e quale/i il consorzio è incaricato.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:

2. Ai fini del riconoscimento i Consorzi di tutela che intendono svolgere le funzioni di cui all'art. 14,

comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., devono dimostrare per ciascuna denominazione protetta, la partecipazione nella compagine sociale delle categorie individuate all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e ritenuta idonea alla certificazione a D.O.P. o I.G.P.

Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:

«3. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P. la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata nei comma 1 e 2, deve tenere conto di ciascuna denominazione protetta per la quale il Consorzio è incaricato.».

Art. 4.

1. L'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) è integrato con il seguente comma:

«4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela svolge le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per più D.O.P. o I.G.P., il valore del voto di ciascun consorziato è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna D.O.P. o I.G.P.».

Art. 5.

Fermi restando i criteri fissati con il decreto ministeriale 12 settembre 2001, n. 410, quando l'attività del Consorzio di tutela incaricato per più D.O.P. o I.G.P., interessa esclusivamente una delle denominazioni per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, i costi derivanti dalla predetta attività sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione cui è rivolta l'attività del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A04731

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Istituto neurologico Mediterraneo «Neuromed», in Pozzilli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004, prot. n. 02/2004, con la quale l'IRCCS di diritto privato Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed» di Pozzilli (Isernia) ha chiesto la conferma del carattere scientifico per la disciplina di neuroscienze;

Vista la nota n. 9136 del 18 giugno 2004 con la quale la regione Molise - Direzione generale V politiche sanitarie, risorse naturali e tutela ambientale, ha rappresentato che l'istituto «Neuromed», in base agli atti concessori regionali, è autorizzato ed accreditato per un numero complessivo di centosessanta posti letto;

Vista la nota prot. n. 14612 del 28 giugno 2004 del presidente della regione Molise, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della istanza di conferma del carattere scientifico presentata dall'Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed» di Pozzilli (Isernia);

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed» di Pozzilli (Isernia) in data 8 novembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed», con sede legale

in Pozzilli (Isernia), via Atinense n. 18, accreditato per un numero complessivo di centosessanta posti letto per la disciplina di neuroscienze.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute: SIRCHIA

Il presidente della regione Molise: IORIO

05A04895

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariños Esquivel Lucy Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mariños Esquivel Lucy Marcela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di professional técnico en tecnica de laboratorio clìnico conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 aprile 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora Mariños Esquivel Lucy Marcela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo profesional técnico en técnica de laboratorio clìnico conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto Superior Tecnologico No Estatal Coop. «Chan Chan» di Trujillo (Perù) alla sig.ra Mariños Esquivel Lucy Marcela, nata a La Libertad (Perù) l'11 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04677

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Salkovic Ardanela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salkovic Ardanela, ha chiesto il riconoscimento del titolo di viši laboratorijski tehničar conseguito in Bosnia Erzegovina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 aprile 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Salkovic Ardanela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo viši laboratorijski tehničar conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto Superiore Sanitario presso la facoltà di medicina dell'Università degli studi di Sarajevo alla sig.ra Salkovic Ardanela, nata a Mostar (Bosnia-Erzegovina) il 26 maggio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

2. La sig.ra Salkovic Ardanela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A04678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.: Piano delle priorità degli investimenti (PPI) - Edizione aprile 2004. (Deliberazione n. 91/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione comunitaria n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come da ultimo modificata con decisione n. 884/2004/CE;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), parzialmente modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che Infrastrutture S.p.a. finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e che — nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società — pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con il quale viene data — tra l'altro — attuazione alle direttive 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria e che disciplina, tra l'altro, i rapporti tra gestore dell'infrastruttura e Stato e l'utilizzo dell'infrastruttura stessa;

Visto il contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'Amministratore delegato della società «Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni» (FS), contratto sul quale questo Comitato ha espresso parere definitivo con delibera 4 aprile 2001, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2001), e visto in particolare l'art. 6, punto 3, di detto contratto, che pone a carico del gestore dell'infrastruttura l'onere di predisporre il Piano di priorità degli investimenti (PPI) per modulare nel tempo la realizzazione delle opere di cui al contratto stesso e che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti — d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze — di sottoporre a questo Comitato detto piano, anche al fine di rilevare il fabbisogno finanziario per le singole annualità;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68/2002 Supplemento Ordinario n. 51), con la quale questo Comitato ha proceduto all'approvazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge n. 443/2001;

Visto il 1° *addendum* al Contratto di programma 2001 -2005, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibere 28 marzo 2002, n. 12, e 2 agosto 2002, n. 66;

Vista la delibera 29 settembre 2002, n. 85, con la quale questo Comitato ha approvato il PPI, nella versione settembre 2002, per l'anno 2003 e in via programmatica per gli anni successivi;

Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prospettate nel dossier di valutazione economico-finanziaria del «sistema alta velocità/alta capacità» sull'asse Torino-Milano-Napoli, trasmesso con parere favorevole dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e positivamente esaminato anche dai competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 226/2003) — come integrata dalla delibera 5 dicembre 2003, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004) — con la quale questo Comitato ha adottato ulteriori deliberazioni in ordine all'asse predetto;

Viste le delibere 25 luglio 2003, n. 29, e 29 settembre 2004, n. 22, con le quali questo Comitato ha formulato il proprio parere favorevole in merito alla bozza di 2° *addendum* al Contratto di programma 2001-2005;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 103, con la quale questo Comitato ha approvato il PPI, nella versione ottobre 2003, per l'anno 2004 e in via programmatica per gli anni successivi;

Viste le proprie delibere con le quali sono stati approvati i progetti preliminari di opere ferroviarie incluse nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse di cui al punto F.2.1 del prospetto 1 della citata delibera n. 19/2004 destinate all'accelerazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 23, con la quale questo Comitato ha formulato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla bozza di 3° *addendum* al Contratto di programma 2001-2005;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006, che conferma l'impegno del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno e, nel presupposto che condizione essenziale per tale sviluppo sia l'eliminazione del gap infrastrutturale con le altre aree del Paese, postula, per il Mezzogiorno stesso, un aumento dell'incidenza degli investimenti sul PIL dal 21,8% del 2001 al 27,5% del 2006, prevedendo altresì un quadro finanziario unico pluriennale che assegni all'area stessa, nel periodo 2001-2008, complessivamente circa il 45% della spesa totale in conto capitale, consentendo così, tra l'altro, di verificare che gli impegni programmatici di spesa per il Mezzogiorno imputati sulle risorse comunitarie e relativo cofinanziamento nazionale e sulle risorse per le aree depresse abbiano effettiva natura aggiuntiva rispetto al flusso ordinario delle risorse;

Visti i Documenti di programmazione economico-finanziaria presentati dal Governo per i periodi 2003-2006 e 2004-2007 che — del pari — dedicano particolare attenzione al Mezzogiorno e confermano nel 30% la quota minima di risorse ordinarie da riservare a detta macroarea;

Vista la nota 10 maggio 2004, n. A0011/P/2004/0000689, con la quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) ha trasmesso il PPI - aggiornamento aprile 2004;

Viste la nota 19 luglio 2004, n. A0004/P/2004/0001013, con la quale la Società — in esito a richieste formulate nell'ambito della istruttoria congiunta, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze — ha trasmesso documentazione integrativa del PPI, e le note 10 maggio 2004, 27 maggio 2004, 9 luglio 2004, 3 agosto 2004 e 10 settembre 2004, con le quali la Società stessa ha trasmesso i dossier di valutazione aggiornati per gli interventi che hanno registrato incrementi di costo rispetto ai dati esposti nella versione di ottobre 2003;

Vista la relazione di cui alla nota 6 agosto 2004, n. 5418/2004/58, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato le proprie valutazioni sul PPI — edizione aprile 2004 — rilevando come la suddetta versione, pur presentando tuttora alcune criticità per ovviare alle quali vengono indicate le misure da adottare, sia meritevole di approvazione;

Vista la nota 10 agosto 2004, n. 14716, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione, al 31 dicembre 2003, dei Contratti di programma con FS S.p.a. 1994-2000 e 2001-2005;

Vista la nota 11 novembre 2004, n. 7404/2004/SP, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione concernente i dossier di valutazione del sistema ferroviario alta velocità/alta capacità «Torino-Milano-Napoli», «terzo valico dei Giovi», «Milano-Verona-Padova-(Venezia)» accompagnata da una relazione di sintesi e di valutazione dei dossier medesimi;

Considerato che con decreto 23 dicembre 2003, n. 117248, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disciplinato le modalità di intervento e gli impegni dello Stato in relazione alla integrazione del servizio del debito relativo al finanziamento della costruzione della «linea alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli»;

Considerato che, con decreto del 24 novembre 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha esteso le disposizioni del richiamato decreto alla tratta «terzo valico dei Giovi» ed alla «linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona», inclusi gli interventi di adeguamento del nodo di Verona, individuando l'importo massimo finanziabile da Infrastrutture S.p.a. in 36 miliardi di euro (comprensivi della ristrutturazione del debito esistente);

Prende atto:

1. per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento sull'attuazione, al 31 dicembre 2003, dei Contratti di programma 1994-2000 e 2001-2005:

che, con riferimento agli investimenti di RFI, risultano contabilizzati nel 2003 importi pari a 6.077 Meuro, con un aumento del 36% rispetto al 2002, risultando cosi confermato il trend positivo del recente periodo, e che sulla rete convenzionale - in particolare - si registra un aumento delle contabilizzazioni pari al 9% rispetto al 2002;

che lo stato di attuazione, al 31 dicembre 2003, del Contratto di programma 1994-2000 è pari all'84% e quello del Contratto di programma 2001-2005, escluso il sistema alta velocità/alta capacità, è pari al 15% del valore del programma ed al 40% dei finanziamenti disposti alla medesima data;

che, per quanto concerne gli investimenti nel Mezzogiorno, le contabilizzazioni registrate nel 2003 sulla rete convenzionale risultano pari a 688 Meuro superando il 30% del totale nazionale (2.223 Meuro), con un incremento rispetto al 2002 pari al 13%, superiore a quello misurato nel resto del Paese;

che il valore degli interventi «da avviare» nel Mezzogiorno e computati sulla base di una stima meramente parametrica si è ridotto di 18 punti, dal 51% al 33%, e che complessivamente il gap tra Sud e Centro-Nord si riduce da 26 a 12 punti di differenza;

che continuano a manifestarsi problematiche già evidenziate negli scorsi anni quali, in particolare, slittamento dei tempi di ultimazione previsti, aumento dei costi degli interventi ed ulteriori esigenze di finanziamento sul Contratto di programma 1994-2000 con conseguente inserimento degli stessi progetti nel Contratto di programma vigente e che in relazione alle suddette criticità figura attivato un percorso di miglioramento dei processi connessi all'organizzazione dei diversi rami di attività delle Società del Gruppo con una più chiara determinazione delle attribuzioni di funzioni e specifiche competenze;

2. per quanto concerne il rapporto di monitoraggio sugli investimenti nel Mezzogiorno, riferito a tutto il primo semestre 2004:

che risultano contabilizzati in tale periodo 227 Meuro, a fronte dei già citati 688 Meuro contabilizzati nell'intero anno 2003 e a fronte di 608, 529 e 390 Meuro contabilizzati, rispettivamente, negli anni 2002, 2001 e 2000;

che i dati relativi alle contabilizzazioni al 30 giugno, in controtendenza rispetto al trend di crescita recente, risentono del dato congiunturale riferito a metà periodo della contabilità e che non è possibile un confronto con analogo dato relativo all'anno precedente;

che il rapporto illustra gli interventi previsti nel Mezzogiorno, articolati per tipologie di traffico, e i risultati che verranno conseguiti nel medio e lungo periodo, a completamento di tutti gli interventi, in termini di capacità e prestazioni;

che si registrano aumenti dei costi, rispetto al precedente rapporto di monitoraggio (31 dicembre 2003), pari a 586 Meuro (più 13% rispetto al valore dei progetti);

3. per quanto concerne il Piano delle priorità degli investimenti - edizione aprile 2004 - con riferimento ai contenuti generali:

che il PPI è venuto nel frattempo subendo un'evoluzione da strumento di modulazione delle priorità degli interventi inclusi nel Contratto di programma 2001-2005 a strumento di pianificazione attuativa di tutti gli investimenti ferroviari, avviati e da avviare, desunti dai vari documenti di programmazione e di indirizzo (inclusi quelli ricompresi nel citato 1º Programma delle infrastrutture strategiche e quelli relativi al «sistema alta velocità/alta capacità», ora finanziato con il nuovo meccanismo previsto dall'art. 75 della legge n. 289/2002), disegnando uno scenario temporale che travalica ampiamente quello del predetto Contratto;

che la versione del PPI - aprile 2004 presenta una continuità di impostazione con la precedente edizione di ottobre 2003 e recepisce le indicazioni della citata delibera n. 103/2003 confermando, in particolare, il metodo per la assegnazione delle priorità ai progetti, da utilizzare, secondo RFI, per la eventuale «rapida rimodulazione delle risorse» previste e basato sulla individuazione di un indicatore sintetico di priorità declinato all'interno di ciascun obiettivo, anche se la mancata individuazione di priorità tra gli obiettivi rende meno «automatico» il meccanismo di rimodulazione;

che il Piano, nella edizione aprile 2004, ha una dimensione finanziaria complessiva di circa 168,5 miliardi di euro, registrando un aumento di valore di circa 3,4 miliardi di euro rispetto all'edizione ottobre 2003, e che tale incremento è rapportabile, come per l'edizione precedente, anche se in misura notevolmente inferiore, alla introduzione di nuovi investimenti, nonché all'incremento dei costi rispetto alla suddetta edizione di ottobre 2003;

che, a partire dalla edizione ottobre 2003, il Piano è articolato in due grandi aggregati: progetti per i quali è già disponibile o in corso di approvazione la progettazione preliminare per le opere rilevanti o per i quali si è già in una fase successiva (progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione) e progetti a livello di stima parametrica;

che - nella presente edizione - il valore dei progetti a livello di stima parametrica è di circa 42.800 Meuro, pari al 25,4% del totale, mentre nella precedente versione i progetti a livello di stima parametrica avevano un valore di 50.500 Meuro pari al 30,6% del totale;

che l'80,5% del valore di detti progetti con costi a livello di stima parametrica è costituito solo da 4 nuovi progetti di legge obiettivo («alta velocità/alta capacità Battipaglia-Reggio Calabria», «raddoppio Palermo-Messina», «nuovo collegamento Palermo-Catania», «nuova linea alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste: tratta Venezia-Ronchi»);

che il Piano, nella edizione aprile 2004, formalizza come «oggetto» di pianificazione il «fondo di riserva per opere e progettazioni al Sud», istituito nello schema del 3° *addendum*, citato in premessa, con una copertura iniziale di 16 Meuro, prevedendo una dotazione complessiva di 116 Meuro e a favore del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di inserire, tra i fabbisogni 2005, ulteriori 45 Meuro;

con riferimento al Mezzogiorno:

che, in linea generale, il piano nelle stesure succedutesi nel tempo dedica un'attenzione sempre maggiore al Mezzogiorno e che il valore complessivo degli investimenti in tale macroarea, secondo le stesse indicazioni di RFI, è di 63.253 Meuro, pari al 39% del totale relativo al territorio nazionale;

che il piano rappresenta quindi un'ulteriore tappa di quella politica di rilancio degli investimenti al Sud avviata da questo Comitato, su sollecitazione del Ministero di settore e del Ministero dell'economia e delle finanze, e che ha portato non solo alla previsione di ulteriori interventi in tale macroarea, ma ha anche contrastato quel processo di differimento nella realizzazione delle opere previste rilevato in precedenza, snodandosi nell'instaurazione di un rigoroso sistema di monitoraggio periodico degli interventi nel Mezzogiorno e di un reporting, del pari periodico, sullo stato di avanzamento delle progettazioni inteso a verificare se il gap di capacità progettuale, in particolare per il Mezzogiorno, vada progressivamente riducendosi; nella previsione di una struttura «dedicata» nell'ambito di RFI, nella promozione dell'immediato avvio di ulteriori studi di fattibilità e nell'accelerazione della realizzazione di alcuni interventi;

che l'azione intrapresa ha conseguito positivi risultati e che - in particolare - si registra una diminuzione dei progetti a livello di stima parametrica, rispetto a ottobre 2003, da 40,8 miliardi di euro a 34,5 miliardi di euro (in percentuale dal 65% al 54% sul valore corrispondente totale, con una diminuzione del 12% a fronte di una analoga diminuzione del 7% a livello nazionale);

che il sistema di monitoraggio come sopra attivato consente di rilevare eventuali flessioni, sia pure temporanee, nelle contabilizzazioni e di prevedere quindi l'adozione di adeguate misure;

che permane però un notevole gap progettuale rispetto al resto del Paese, che ha impedito al gestore di predisporre un programma complessivo di attuazione degli investimenti relativi all'area in questione e che si riflette sul processo di sviluppo del Mezzogiorno, e che l'incidenza degli interventi a stima parametrica rimane comunque rilevante (80% sul totale nazionale e 54% rispetto al totale complessivo assegnato al Sud);

che il dato è confermato dalla rilevazione effettuata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture, e mirata a identificare gli interventi previsti nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche per il Mezzogiorno suscettibili di sviluppare un'adeguata capacità di spesa nel biennio 2004-2005 (interventi poi inclusi negli elenchi di cui alla citata delibera, n. 21/2004);

con riferimento al sistema alta velocità/alta capacità:

che il PPI riporta i dati relativi alla «linea alta velocità/alta capacità Torino-Milano- Napoli», il cui costo complessivo è passato da 29.560 Meuro a 30.170 Meuro a causa, tra l'altro, di varianti lavori del General contractor su alcune tratte, mentre per il cosiddetto «resto

del sistema» il costo complessivo è passato da 13.371 Meuro a 14.227 Meuro a causa di incrementi di costo dell'asse Milano-Verona-Padova;

con riferimento ai progetti di «legge obiettivo»:

che il PPI reca, in apposta tabella di raccordo, lo stato aggiornato dei «nuovi progetti di legge obiettivo», da cui risulta, tra l'altro, che RFI ha già trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborati progettuali relativi a 23 infrastrutture;

che questo Comitato, con alcune delle delibere richiamate nelle premesse, ha approvato i progetti preliminari relativi a nuovi progetti di legge obiettivo (tra cui quelli relativi al «terzo valico dei Giovi», alla «linea alta velocità/alta capacità Milano- Verona» ed alla tratta italiana della sezione internazionale del «nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione») e il progetto preliminare di un sub-intervento del Contratto di programma che usufruisce delle procedure della legge n. 443/2001 (raddoppio Bari-Taranto: tratta Bari S. Andrea-Bitetto), per il quale si è registrato un aumento di costo, rispetto a quanto riportato nell'ultimo dossier di valutazione del 29 aprile 2004, da 169,299 a 200 Meuro a motivo degli oneri per l'accoglimento delle prescrizioni formulate dagli enti istituzionali;

con riferimento ai fabbisogni:

che il Piano presenta un fabbisogno complessivo di circa 110 miliardi di euro dei quali circa 19 miliardi di euro per la annualità 2005;

che il fabbisogno 2005 indicato da RFI a valere sugli aumenti di capitale di FS è pari a 10.737 Meuro, suddiviso tra investimenti sulla rete convenzionale (9.395 Meuro, al netto di una quota di 550 Meuro, da coprire con risorse finanziarie rinvenienti dai rimborsi comunitari FESR), manutenzione straordinaria e «piano di upgrading della rete» (542 Meuro) e contributi ex art. 75 della legge n. 289/2002 per il sistema «alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli» e «resto del sistema» (800 Meuro);

che complessivamente la quota Mezzogiorno, comprensiva della quota di fabbisogno coperta con fondi FESR, sul totale nazionale del fabbisogno 2005 per la rete convenzionale, e quindi al netto dei contributi dello Stato per il sistema alta velocità/alta capacità, è pari al 43%;

che l'11% del suddetto fabbisogno 2005 per detta tipologia di rete convenzionale è dovuto all'incremento dei costi registrato rispetto alla edizione ottobre 2003;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di includere, tra le voci da finanziare per il 2005, oltre all'integrazione del citato fondo progettazione per il Mezzogiorno, 55 Meuro per il piano di soppressione dei passaggi a livello regionali;

che il Piano riporta la seguente proposta di riutilizzo di fondi FESR derivanti dalla precedente rendicontazione di «progetti volano»:

importi in Meuro

Progetti	Fondi FESR
Nodo di Palermo (progetto complessivo)	9,0
Potenziamento del passante Villa Literno-Gianturco-Cancello-Caserta/Torre Annunziata	16,7
Raddoppio Pescara-Bari	8,0
Raddoppio Messina-Siracusa	21,1
Raddoppio Palermo-Messina	52,0
Raddoppio Bari-Taranto	51,7
Potenziamento infrastrutturale/tecnologico Caserta-Foggia	174,0
Sistemazione nodo di Bari	15,0
Soppressione passaggi a livello regioni Sud	30,0
Itinerario Messina-Catania: completamento raddoppio	172,0
Totale	549,5

in via conclusiva:

che, secondo le valutazioni del Ministero di settore e del Ministero dell'economia e delle finanze, il PPI appare sostanzialmente condivisibile dal punto di vista trasportistico, anche se presenta tuttora alcune criticità, già individuate nella relazione dello stesso Ministero di settore, nella quale sono esposte anche le possibili misure per ovviare alle criticità medesime;

che in particolare è condivisibile il disegno complessivo di rete anche per quanto riguarda il Mezzogiorno;

4. per quanto concerne agli Studi di fattibilità ex delibera n. 85/2002:

che, con delibera n. 85/2002, questo Comitato aveva promosso la redazione di sette nuovi studi di fattibilità relativi alle tratte specificate al punto 1 del deliberato;

che, al fine di fornire a questo Comitato gli elementi necessari per esaminare l'esito degli studi medesimi, nei termini della soluzione da scegliere - fra quelle studiate - come più adeguata per le successive fasi progettuali, è stato costituito un tavolo formato da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di portare a termine l'istruttoria tecnica;

che, nel mese di aprile 2004, RFI ha trasmesso ai due Ministeri una prima documentazione (executive summary e presentazione) in ordine all'esito degli studi di fattibilità cui è seguita - nel mese di luglio - la trasmissione degli studi di fattibilità, completi di tutte le elaborazioni ed integrazioni nel frattempo richieste alla Società;

che gli studi di fattibilità analizzano gli interventi di potenziamento realizzabili sulle relazioni individuate da questo Comitato e forniscono, per ciascuna di esse, diverse soluzioni;

che successivamente, come richiesto dal tavolo tecnico, la Società ha integrato gli studi con le analisi costi-benefici effettuando una prima scelta con riferimento a due alternative: la prima alternativa contempla, in generale, gli interventi necessari a migliorare le performance della rete attraverso attrezzature e sistemazioni e misure di innalzamento della sicurezza, men-

tre la seconda alternativa si pone l'obiettivo di rendere competitivo il modo ferroviario con la modalità stradale privata anche con significative modifiche di tracciato;

che nella riunione preparatoria all'odierna seduta sono state esaminate le opzioni che, in esito all'esame della documentazione prodotta da RFI ed alla stregua delle conclusioni del citato Gruppo di lavoro, da un punto di vista tecnico-trasportistico appaiono da privilegiare nell'ambito delle alternative proposte da RFI;

che, con l'attivazione degli studi di fattibilità in questione, questo Comitato ha sostanzialmente integrato la metodologia per la selezione delle priorità di intervento di cui alla delibera n. 44/2001, reintroducendo lo studio di fattibilità, sinora non utilizzato dal gestore in modo sistematico, pur se FS vanta una lunga tradizione, anche innovativa sotto il profilo del metodo, a partire dalla studio di fattibilità della «alta velocità/alta capacità Milano-Battipaglia» risalente al 1987;

che per gli studi in questione è stato adottato lo schema-tipo aprovato con delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), schema peraltro non adottato per altri recenti studi di fattibilità con conseguenti possibili differenze di valutazione;

che una metodologia uniforme consentirebbe di adottare scenari di contesto che di volta in volta recepiscano le variazioni e le performance di rete conseguenti all'inserimento di nuovi interventi;

5. con riferimento al «fondo progettazioni RFI» di cui alla delibera n. 19/2004:

che, tenuto conto degli esiti della ricordata ricognizione sulle infrastrutture strategiche suscettibili di accelerazione, questo Comitato, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, formulata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la menzionata delibera n. 19/2004 ha riservato, a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 4 della legge n. 350/2003, 40 Meuro per «progettazione RFI nel Mezzogiorno», imputandoli per 5 Meuro al 2004, per ulteriori 15 Meuro al 2005 e per i residui 20 Meuro al 2006;

che il competente Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella prospettiva di una finalizzazione di parte del suddetto importo al finanziamento delle progettazioni dei due interventi di cui ai citati studi di fattibilità, sulla base delle opzioni come sopra individuate, hanno acquisito da RFI i dati e le previsioni di spesa per gli interventi stessi, tramite apposite schede di rilevazione, ed hanno invitato la Società, in vista dell'allocazione delle risorse residue, a trasmettere un quadro di sintesi circa lo stato attuale e le previsioni di attuazione degli investimenti alta velocità/alta capacità a sud di Battipaglia e delle linee connesse a tale direttrice;

che con nota 2 novembre 2004, n. A0011/P/2004/0000493, RFI ha fornito la richiesta informativa, relazionando sullo stato di attuazione del progetto «alta velocità/alta capacità Battipaglia-Paola-Reggio Calabria» e degli interventi connessi al corridoio europeo Berlino-Palermo ed evidenziando, per ogni progetto, la descrizione sintetica dell'intervento e delle sue finalità, le azioni in corso e le eventuali criticità, i tempi di attuazione degli interventi, i loro costi e i finanziamenti disponibili;

che, in particolare per quanto concerne il progetto «alta velocità/alta capacità Battipaglia-Paola-Reggio Calabria», risulta ultimato lo studio di pre-fattibilità, che individua diverse soluzioni di tracciato e che non consente ancora un'affidabile programmazione dovendo essere consolidato l'inserimento territoriale dell'opera;

che è stato ultimato lo studio di fattibilità del «raddoppio della tratta CastelbuonoPatti» della «linea Messina-Palermo» e che è stato effettuato anche un primo studio di fattibilità tecnica del «collegamento Palermo-Catania»;

che l'immediata disponibilità delle risorse per la progettazione preliminare degli interventi di cui ai più volte menzionati studi di fattibilità ex delibera n. 85/2002 consente un pronto avvio delle progettazioni stesse e la loro acquisizione prima della stipula del nuovo Contratto di programma, nel quale gli esiti potranno essere quindi opportunamente considerati;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze sul PPI - edizione aprile 2004, nei termini sopra indicati;

Delibera:

1. Approvazione degli studi di fattibilità ex delibera n. 85/2002.

Sono approvate, nell'ambito delle alternative rappresentate negli studi di fattibilità attivati ai sensi della delibera n. 85/2002, le soluzioni progettuali riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, in quanto dette soluzioni - alla luce delle motivazioni sviluppate, per ciascuno degli studi di fattibilità analizzato, dai Ministeri competenti - appaiono le più adeguate da un punto di vista tecnico-trasportistico.

Il fabbisogno per le progettazioni preliminari relative alle opzioni prescelte e calcolato sulla base delle indicazioni riportate da RFI nelle citate apposite schede è quantificabile come al seguente prospetto:

importi in Meuro

Linea	Stima parametrica della soluzione prescelta	Costo progettazione preliminare (1)
Taranto - Sibari - San Lucido	792	3,17
Venafro - Termoli	50	0,20
Palermo - Trapani	432	1,73
Siracusa - Ragusa - Gela	183	0,73
Roma - Pescara	1.184	4,74
Battipaglia - Potenza - Metaponto	865	3,46
San Gavino - Sassari/Olbia	550	2,20
Totale	4.056	16,23

(1) La durata della progettazione, che viene effettuata a cura di RFI o di altra Società del Gruppo FS, è fissata in 8 mesi.

2. Approvazione del PPI - Edizione aprile 2004.

2.1. È approvato il PPI - edizione aprile 2004 sotto il profilo tecnico-trasportistico e in particolare, come già rilevato nella delibera n. 103/2003, è approvato il disegno complessivo di rete, anche per quanto riguarda il Mezzogiorno, ed è altresì approvata la tempistica prevista in via programmatica per la realizzazione del piano, che resta comunque condizionata alle disponibilità di bilancio.

È inoltre approvata la proposta di RFI di riallocazione delle risorse finanziarie rinvenienti dai rimborsi comunitari FESR, complessivamente pari a 549,5 Meuro, e riportata nelle prese d'atto della presente delibera.

2.2. La dimensione finanziaria complessiva del PPI viene rideterminata tenendo conto della stima parametrica per gli interventi di cui al punto 1.

Il prospetto delle stime relative ai progetti di «legge obiettivo» ha valore meramente indicativo, in quanto — come già specificato nella delibera n. 23/2004 — il costo puntuale delle singole opere e la relativa copertura finanziaria vengono definitivamente individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di istruttoria sulle progettazioni relative. Nelle successive edizioni del PPI il prospetto viene aggiornato sulla base dei valori riportati nelle delibere con le quali questo Comitato, su proposta del citato Ministero, procede all'approvazione di dette progettazioni. Il prospetto di cui alla presente edizione del PPI è quindi da ritenere modificato nell'indicazione del costo relativo all'intervento del «raddoppio Bari-Taranto: tratta Bari S. Andrea-Bitetto».

2.3. Questo Comitato procederà, in altra seduta, ad una valutazione complessiva del sistema alta velocità/alta capacità con riferimento all'asse Torino-Milano-Napoli ed al «resto del sistema» anche in relazione alla documentazione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel novembre 2004 e ai contenuti dei decreti citati in premessa.

2.4. Tenuto conto che le occorrenze finanziarie segnalate per il 2005 eccedono, se pure in misura limitata, l'importo previsto, a titolo di ulteriore apporto al capitale sociale di FS, nel disegno della legge finanziaria relativa al 2005 stesso, la rimodulazione delle varie voci di spesa verrà effettuata in occasione della predisposizione del 4º *addendum* al Contratto di programma con RFI sulla base dei criteri già individuati nello stesso PPI, nonché degli indirizzi definiti da questo Comitato su proposta del Ministero di settore, presentata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di esame del relativo schema questo Comitato valuterà anche le proposte di ulteriore finanziamento del «piano di soppressione dei passaggi a livello sulle principali linee di interesse regionale», approvato con decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 2002, e di ulteriore incremento del «fondo di riserva per opere e progettazioni al Sud», formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Indicazioni per il prosieguo dell'attività programmatoria di RFI.

3.1. La delibera n. 44/2001 è integrata nel senso che la procedura di analisi degli interventi infrastrutturali in ambito ferroviario deve ricomprendere, per le nuove opere, quale costante fase propedeutica alla progettazione, lo studio di fattibilità.

Gli studi debbono essere redatti sulla base di una metodologia proposta da RFI e concordata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze. La metodologia deve essere improntata ai seguenti principi:

in vista dell'attivazione dello studio RFI provvederà a redigere una relazione che, al pari di un capitolato d'oneri, predetermini obiettivi e vincoli cui deve soggiacere lo studio;

dovranno esser inoltre preventivamente individuati i criteri di selezione tra le eventuali alternative prospettate nello studio di fattibilità;

ove possibile, lo studio dovrà prospettare almeno due opzioni di tracciato, di tempi, di modularità di realizzazione, in considerazione di diverse ipotesi e possibilità di finanziamento fornendo anche proposte innovative;

lo studio deve contenere, quali requisiti minimi, quelli riportati nella delibera di questo Comitato 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218/1999);

per le opere di maggiore importanza RFI avvierà con i competenti uffici dei citati Ministeri un confronto di verifica, anche metodologica, in tutte le varie fasi di cui lo studio di fattibilità si compone;

dette opere verranno valutate in una logica programmatoria intesa a realizzare i «corridoi europei» e quindi sulla base di un esame di coerenza dei singoli tratti e di una definizione di priorità e tempi del finanziamento;

lo studio dovrà volgere a stimare almeno i grandi numeri di utenti e a effettuare un primo vaglio di carattere ambientale.

Per le opere rispondenti prioritariamente ad esigenze del trasporto pubblico locale, RFI effettuerà un confronto con la regione interessata, dipendendo l'importanza delle linee secondarie sempre più dalle scelte che le regioni stesse faranno in ordine alle modalità con cui assicurare detto trasporto.

3.2. Alfine di consentire un più stringente controllo sugli incrementi delle stime e dei costi RFI:

implementerà, nei successivi documenti programmatici, i «quadri economici» dei progetti in modo che la scomposizione in voci del costo, delle variazioni registrate e delle relative cause sia congruente con quanto riportato all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e in modo che gli importi delle opere ferroviarie da realizzare risultino indicati separatamente da quelli delle opere di compensazione ambientale, delle altre tipologie di opere, delle progettazioni, dei rilievi, delle indagini, delle spese di gestione della commessa e delle altre spese generali;

rafforzerà, al proprio interno, il processo di validazione dei progetti che, nel rispetto delle leggi di settore, deve accertare la qualità degli elaborati, in modo da tener conto delle esigenze dei territori attraversati e di quelle rappresentate dagli enti che interverranno nell'*iter* approvativo;

nell'ambito della struttura di validazione utilizzata dovranno essere stabiliti compiti e funzioni specifiche in modo da rendere evidenti, anche per le successive fasi di attuazione dell'opera, le responsabilità di eventuali scostamenti;

adotterà tutte le misure necessarie a prevenire, in futuro, le difficoltà registrate nell'ambito dei rapporti con gli appaltatori, agendo sostanzialmente sugli strumenti contrattuali e nella fase di scelta del contraente.

3.3. La Società:

predisporrà uno specifico sistema di monitoraggio sull'attuazione degli investimenti inerenti il settore della sicurezza e riferirà semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla segreteria di questo Comitato;

in vista della sottoposizione a questo Comitato del prossimo *addendum* al Contratto di programma 2001-2005, fornirà dettagliate informazioni, anche di ordine economico e finanziario, sul programma di attuazione del progetto «ammodernamento infrastrutturale Piano sicurezza», ricompreso tra i nuovi progetti del PPI - edizione aprile 2004.

3.4. RFI dovrà:

completare il processo di accelerazione delle progettazioni e delle realizzazioni degli interventi nel Mezzogiorno, formulando al riguardo un programma complessivo che permetta di confrontare le aspettative con i risultati effettivamente conseguiti annualmente;

aggiornare, per le opere soggette ad accelerazione ai sensi della delibera n. 85/2002, il cronoprogramma delle fasi effettivamente soggette ad accelerazione, valorizzando — nella predisposizione del cronoprogramma stesso — l'esigenza maturata per valutare più attendibilmente i tempi connessi all'approvazione dei progetti, ed esponendo distintamente il costo del progetto rispetto agli importi della «premialità» da conseguire a risultato ottenuto.

Il monitoraggio sugli investimenti nel Mezzogiorno a decorrere dal 2005, avrà cadenza semestrale in modo da registrare dati più consolidati che consentano un'effettiva verifica sullo stato di avanzamento degli investimenti previsti.

4. Allocazione dei 40 Meuro ex delibera n. 19/2004.

4.1. A valere sui 40 Meuro destinati dalla delibera n. 19/2004 al «fondo progettazioni RFI» 16,23 Meuro sono destinati alla progettazione preliminare delle soluzioni progettuali approvate al punto 1 e più specificatamente sono destinati allo scopo i 5 Meuro imputati all'anno 2004 e 11,23 dei 15 Meuro imputati al 2005. L'imputazione del costo della progettazione preliminare sul Fondo in questione comporterà la rimodulazione delle risorse previste a tal fine nello schema di 30 *addendum* al Contratto di programma con RFI.

4.2. Per gli studi di fattibilità promossi con la delibera n. 85/2002 non relativi alla rete dello SNIT, che riflettono prioritariamente esigenze del trasporto pubblico locale, RFI provvederà a sottoporre gli esiti degli studi medesimi e le scelte tecniche di cui al punto I al vaglio delle regioni interessate, con due finalità:

riscontrare il permanere dell'interesse regionale per gli interventi esaminati e confrontare le ipotesi di priorità ed eventualmente la scomposizione in fasi (prevedendo, ad esempio, prima l'attivazione degli interventi per la sicurezza e poi le rettifiche più onerose);

concordare l'inserimento *ex novo* o gli adeguamenti agli accordi di programma quadro già sottoscritti o da sottoscrivere con le regioni, che potrebbero opportunamente aggiornare i propri piani regionali di trasporto e predisporre il piano del trasporto ferroviario regionale;

4.3. Questo Comitato si riserva di finalizzare la parte residua del fondo di cui al primo comma del presente punto allorché saranno disponibili le valutazioni dei Ministeri competenti in merito alle soluzioni individuate negli studi effettuati per gli interventi a sud di Battipaglia e sarà definito un quadro più organico delle esigenze progettuali e del fabbisogno finanziario: ciò ovviamente non dovrà incidere sull'uso delle risorse ordinarie di RFI finalizzate alle progettazioni anche tenuto conto che, se la società vorrà recuperare il gap con il Centro-Nord, dovrà aumentare l'entità della progettazione per il Sud.

5. Clausole finali.

Entro il mese di maggio 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato lo schema di Contratto di programma 2006-2010, che detterà le norme per regolamentare i rapporti tra Stato e società nel periodo considerato e con il quale la società stessa assumerà gli impegni correlati alle indicazioni di cui al precedente punto 3.

Entro la medesima data il suddetto Ministero trasmetterà a questo Comitato stesso l'edizione aggiornata del PPI, che dovrà contenere, tra l'altro, gli elementi di programmazione di dettaglio per le annualità a partire dal 2006 e sino alla sua definitiva attuazione e che dovrà altresì conferire maggiore sistematicità e trasparenza al processo di stima dei costi di investimento. In relazione alle indicazioni di cui all'ultima parte del punto precedente il PPI sarà corredato da un quadro di insieme di tutte le progettazioni programmate nel Paese, cui confrontare la soglia del 30%.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 8

ALLEGATO

PPI 2004: STUDI DI FATTIBILITA' DEL. CIPE n. 85/2002 (valori in milioni di €)

	LINEA	Costo (stima)	Analisi costi benefici – VAN	Analisi costi benefici – TIR (%)	Analisi econ. finanziaria – VAN	Analisi econ. finanziaria – MOL (mln €/anno)	Costi progettazione – P. Prel.	Costi progettazione – P. Def. (stima)	Costi progettazione – PP+PD (stima)	Descrizione sintetica degli interventi
1	Taranto - Sibari - S. Lucido	792	62	5,8	-525	1,5	3,17	19,01	22,18	Raddoppio della tratta Taranto-Metaponto, realizzazione della bretella ferroviaria di bypass della stazione di Taranto, varianti tra Metaponto e Sibari (con il superamento della zona in frana in prossimità di Roseto), rettifiche in sede nella tratta tra Sibari e S. Lucido, con incremento del raggio minimo in curva. Con gli interventi proposti la linea è resa omogenea agli standard funzionali della direttrice adriatica ed idonea ad assorbire il traffico merci proveniente dai grandi porti di Gioia Tauro e Taranto.
2	Venafro – Termoli	50	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,20	1,20	1,40	Potenziamento tecnologico ed infrastrutturale, modifiche di apparati di stazione, interventi di adeguamento della sagoma delle gallerie e soppressione di passaggi a livello.
3	Palermo – Trapani	432	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,73	10,37	12,10	Interventi sulla tratta Punta Raisi-Cinisi (la stazione aeroportuale di Punta Raisi viene resa passante), rettifiche di tracciato sino ad Alcamo diramazione, con la realizzazione di un viadotto e nuove gallerie. Tra Alcamo e Trapani, via Castelvetrano, si prevedono la soppressione di P.L. e puntuali interventi di rettifica e varianti in sede. Tra Alcamo e Trapani, via Milo, rettifiche e nuova galleria (nella tratta Segesta-Trapani).
4	Siracusa – Ragusa – Gela	183	11	5,7	-129	0,27	0,73	4,39	5,12	Interventi di miglioramento del trasporto nelle tratte in prossimità dei maggiori centri, con varianti di tracciato tra Siracusa e S. Paolo di Noto, la trasformazione della Genisi-Ragusa in ferrovia metropolitana e la realizzazione del collegamento con il porto di Pozzallo.
5	Roma – Pescara	1184	242	7,1	-783	2,4	4,74	28,42	33,15	Velocizzazione della linea per il potenziamento del trasporto regionale ed interregionale attraverso la realizzazione di varianti, molte delle quali fuori sede, che comporteranno una significativa riduzione del tracciato e che interessano le tratte Roma - Sulmona, Sulmona - Chieti e Chieti - Pescara.
6	Battipaglia – Potenza – Metaponto	865	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,46	20,76	24,22	Interventi di rettifica in sede sulle tratte Battipaglia-Romagnano e Tito-Potenza; aumento del raggio di curvatura, varianti e gallerie sulla Potenza-Albano; variante di tracciato in corrispondenza dell'area in frana tra Albano e Calciano; rettifiche sulla tratta Calciano-Metaponto e realizzazione di un raccordo per il collegamento diretto dei treni provenienti da Potenza verso la costruenda linea Ferrandina-Matera (lunetta di Ferrandina).
7	San Gavino – Sassari/Olbia	550	867	26,8	-170	2,8	2,20	13,20	15,40	Varianti in sede e fuori sede tra S.Gavino e Sassari/Olbia. Sono previsti i bypass di Bauladu e Abbasanta, varianti in corrispondenza di Macomer e nelle tratte Bonorva-Torralba, Monti-Olbia, Ardara-Ploaghe e Campomela-Sassari.
	TOTALE	4056					16,22	97,34	113,57	

VAN - valore attuale netto; TIR - tasso interno di rendimento; MOL - margine operativo lordo; P. Prel. o PP - progetto preliminare; P.Def. o PD - Progetto definitivo

05A04450

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 aprile 2005.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 64/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

l'atto del Ministro delle attività produttive del 24 dicembre 2004, n. 4159 (di seguito: atto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004);

l'atto del Ministro delle attività produttive del 1º aprile 2005, n. 748 (di seguito: atto del Ministro delle attività produttive 1º aprile 2005).

Considerato che:

l'atto del Ministro delle attività produttive 1º aprile 2005:

a) prolunga al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al punto 2 dell'atto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004;

b) demanda all'Autorità la definizione dell'entità degli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, per il periodo compreso tra il 1º aprile e il 30 giugno 2005;

c) stabilisce che l'entità di detti oneri di sbilanciamento non sia inferiore a quella già prevista per il mese di marzo 2005;

con deliberazione n. 34/05, l'Autorità ha definito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, e al comma 41 della legge n. 239/2004;

Ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 168/03 al fine di definire gli oneri di sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema Italia 2004, nonché al fine di consentire il dispacciamento dell'energia elettrica immessa dalle unità di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art. 1, del comma 41, della legge n. 239/2004;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato è il testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;» sono inseriti i seguenti alinea:

«energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 è l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle unità di produzione ibride, nonché dalle unità di produzione di potenza qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;

energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 è l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle unità di produzione ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unità di produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.

gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;»;

b) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «unità di produzione di cogenerazione è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;» è inserito il seguente alinea:

«unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 è un'unità di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n. 239/2004;»;

c) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «deliberazione n. 224/04 è l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 224/04;» è inserito il seguente alinea:

«deliberazione n. 34/05 è la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05.»;

d) all'art. 4, comma 4.2, lettera *a)*, dopo le parole «gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilità,» sono aggiunte le parole «ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»;

e) all'art. 4, comma 4.2, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente lettera:

«*f)* i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 ai fini del ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»;

f) all'art. 4, comma 4.10, dopo le parole «Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unità di esportazione» sono inserite le parole «o per unità di pompaggio»;

g) all'art. 4, comma 4.10, le parole «con riferimento a detto punto non possono includere altri punti di dispacciamento per unità di esportazione o per unità di consumo» sono sostituite dalle parole «che includono il predetto punto in prelievo non possono includere in prelievo né altri punti di dispacciamento per unità di pompaggio o per unità di esportazione ubicati in zone differenti da quella in cui è ubicato il predetto punto di dispacciamento né punti di dispacciamento per unità di consumo»;

h) all'art. 4, dopo il comma 4.10, sono inseriti i seguenti commi:

«4.11. Qualora un gestore di rete abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, esso è tenuto a concludere un contratto di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.»;

4.12. In deroga a quanto stabilito al comma 4.7, l'operatore di mercato acquirente del contratto di compravendita di cui al comma 4.11 è tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di mercato cedente, nei tempi e con le modalità definite dal medesimo Gestore.»;

i) all'art. 5, dopo il comma 5.2, è inserito il seguente comma:

«5.2.1. Il titolare di un'unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete della rete con obbligo di connessione di terzi cui è connessa, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, la suddetta unità di produzione. In tal caso, il gestore di rete deve assumere il mandato.»;

j) all'art. 10, comma 10.1, lettera *d)*, dopo le parole «unità di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»;

k) all'art. 10, comma 10.1, la lettera *g)* è così sostituita: «*g)* unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;»;

l) all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti lettere:

«*h)* unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

i) unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004;

j) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da *a)* a *i)* del presente comma.»;

m) all'art. 10, comma 10.2, lettera *d)*, dopo le parole «unità di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»;

n) all'art. 10, comma 10.2, lettera *g)* dopo le parole «di cui alle precedenti lettere da *a)* a *f)*» sono aggiunte le parole «e alle successive lettere da *h)* a *i)*»;

o) all'art. 10, comma 10.2, dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti lettere:

«*h)* unità di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

i) unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;

p) all'art. 12, al comma 12.4, dopo le parole «L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di

dispacciamento per unità di produzione non rilevanti» sono inserite le parole «, ad eccezione delle unità di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera *i)*,»;

q) all'art. 12, dopo il comma 12.4, è inserito il seguente comma:

«12.4.1. L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 è l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unità di produzione di cui all'art. 10, comma 10.2, lettera *i)* localizzati in un'unica zona.»;

r) all'art. 14, dopo il comma 14.13, è inserito il seguente comma:

«14.14. Ai fini di cui all'art. 35, comma 35.2.2, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 imputabile a un operatore di mercato per tale punto di dispacciamento è pari alla somma di:

a) il prodotto tra l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unità di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)* della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato è il gestore di rete ed un fattore pari a zero;

b) il prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predeff o punto di dispacciamento dalle unità di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)* della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato è il gestore di rete ed un fattore pari a zero;

c) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamerito dalle unità di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *b)* della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato è il gestore di rete ed un fattore pari al corrispondente fattore R di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *b)* della deliberazione n. 34/05;

d) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato è il gestore di rete ed un fattore pari a 1»;

s) all'art. 17, dopo il comma 17.2, è inserito il seguente comma:

«17.2.1. La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, deve essere effettuata dall'operatore di mercato acquirente, nei termini di cui al comma 17.2. Ai fini di tale comunicazione, i programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, registrati da uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal medesimo operatore aggregati per punto di dispacciamento.»;

t) all'art. 17, comma 17.3.2, dopo le parole «Con riferimento ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono» sono inserite le parole «in prelievo» e dopo le parole «punti di dispacciamento per unità di esportazione» sono inserite le parole «o per unità di pompaggio»;

u) all'art. 19, comma 19.6, lettera *e)*, dopo le parole «unità di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;

v) all'art. 20, comma 20.6, lettera *e)*, dopo le parole «unità di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;

w) all'art. 29, comma 29.1, lettera *a)*, dopo le parole «relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilità», sono aggiunte le parole «, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;

x) all'art. 29, comma 29.3, le parole «comma 35.2» sono sostituite dalle parole «commi 35.2, 35.2.1e 35.2.2;

y) all'art. 29, dopo il comma 29.3, è aggiunto il seguente comma:

«29.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'operatore di mercato acquirente paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32, comma 32.4, relativi ai punti di dispacciamento delle unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;

z) all'art. 32, comma 32.2, lettera *a)*, punto *i)*, dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;

aa) all'art. 32, comma 32.3, lettera *b)*, punto *i)*, dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;

bb) all'art. 32, comma 32.4, dopo le parole «Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili,» sono inserite le parole «per i punti di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»;

cc) all'art. 35, comma 35.1, le parole «del comma 35.2» sono sostituite dalle parole «dei commi da 35.2 a 35.2.2»;

dd) all'art. 35, comma 35.2.1, dopo le parole «Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unità di esportazione» sono inserite le parole «o per unità di pompaggio»;

ee) all'art. 35, comma 35.2.1, lettera *b)*, le parole «nella zona estera in cui è ubicato il punto di dispacciamento per unità di esportazione» sono sostituite dalle parole «nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento per unità di esportazione o per unità di pompaggio»;

ff) all'art. 35, dopo il comma 35.2.1, è inserito il seguente comma:

«35.2.2. Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di dispacciamento per unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente è pari alla differenza tra i seguenti elementi:

a) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)*, nella zona in cui è ubicato tale punto;

b) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*.»;

gg) all'art. 35, comma 35.3, lettera *c)*, dopo le parole «il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima relativamente a punti di dispacciamento per unità di esportazione» sono inserite le parole «o per unità di pompaggio»;

hh) all'art. 35, comma 35.3, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente lettera:

«*d)* il prodotto tra le quantità delle vendite di cui all'art. 17, comma 17.5.1, lettera *b)*, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*»;

ii) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»;

jj) all'art. 48, comma 48.13.3, la lettera *d)* è così sostituita:

«*d)* 0,8 per il mese di aprile;»;

kk) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti lettere:

«*e)* 0,9 per il mese di maggio;

f) 0,95 per il mese di giugno;

g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;

ll) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»;

mm) all'art. 48, comma 48.13.4, la lettera *d)* è così sostituita:

«*d)* 0,8 per il mese di aprile;»;

nn) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti lettere:

«*e)* 0,9 per il mese di maggio;

f) 0,95 per il mese di giugno;

g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;

oo) all'art. 48, dopo il comma 48.20, è aggiunto il seguente comma:

«48.21. In deroga a quanto stabilito all'art. 14, comma 14.14, i fattori di cui al medesimo comma 14.14, lettere *a)* e *c)*, sono pari a 1 fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003.».

2. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 7, dopo il comma 7.3, è aggiunto il seguente comma:

«7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, i produttori pagano al gestore di rete se negativo, ovvero ricevono dal gestore di rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.»

3. Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.

4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1 si applichino a partire dal 1° gennaio 2005.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 6 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

05A04765

DELIBERAZIONE 6 aprile 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento per gli anni successivi al 2005. (Deliberazione n. 65/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 58/05 (di seguito: deliberazione n. 58/05);

il documento per la consultazione 31 luglio 2003 «Proposte per la regolazione dei contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il documento per la consultazione 27 novembre 2003 «Proposta di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il documento per la consultazione 19 novembre 2004 «Condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

Considerato che:

in risposta ai documenti per la consultazione sopra citati, molti soggetti hanno sottolineato alcune rigidità introdotte con le vigenti condizioni di dispacciamento che inciderebbero sui contratti di compravendita di energia elettrica, manifestando l'opportunità di un'evoluzione di tali condizioni che consenta lo sviluppo di sistemi di negoziazione più evoluti;

ulteriori criticità connesse con le rigidità di cui al precedente alinea si sono manifestate con l'avvio della partecipazione attiva della domanda al sistema delle offerte dal 1° gennaio 2005 e che, per rispondere a tale circostanza, l'Autorità ha modificato la deliberazione n. 168/03 introducendo strumenti di flessibilità ad hoc per la mitigazione delle predette rigidità; segnatamente lo sbilanciamento a programma e la piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo;

le modificazioni della deliberazione n. 168/03 di cui al precedente alinea non hanno, tuttavia, potuto affrontare in maniera strutturale ed articolata le istanze sollevate dai soggetti coinvolti nelle consultazioni;

la deliberazione n. 58/05 prevede di avviare un test dell'Analisi di impatto della regolazione (Air), secondo le Linee Guida contenute nell'allegato A alla medesima deliberazione, su due provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità nel periodo aprile 2005 - giugno 2005.

Ritenuto:

necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento;

opportuno procedere alla ricognizione delle eventuali criticità e rigidità presenti nelle condizioni di dispacciamento vigenti che possono limitare la flessibilità, la liquidità e la trasparenza delle negoziazioni, anche a termine, di energia elettrica;

opportuno sviluppare proposte riguardanti modifiche da apportare alle condizioni di dispacciamento ai fini di superare le eventuali criticità riscontrate in esito alla ricognizione di cui al precedente alinea nonché di disciplinare le modalità con cui il Gestore della rete consolida le posizioni contrattuali in acquisto e in vendita di energia elettrica complessivamente assunte dagli operatori di mercato per l'esecuzione fisica di tali posizioni nell'ambito del servizio di dispacciamento;

opportuno inserire il presente procedimento nell'ambito del test di Analisi di impatto della regolazione (Air) di cui alla deliberazione n. 58/05, dando mandato al direttore della direzione energia elettrica affinché svolga l'attività di ricognizione di cui al precedente alinea, e sviluppi le proposte all'Autorità di provvedimenti secondo le linee guida contenute nell'allegato A alla medesima deliberazione

Delibera:

1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento e conseguentemente di:

a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle forma-

zioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia;

2. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di:

a) aumentare la trasparenza e la liquidità della negoziazione a termine;

b) definire modalità di consolidamento delle posizioni contrattuali complessivamente assunte dagli operatori di mercato tali da ridurre i costi connessi al sistema di garanzie previsto a fronte del servizio di dispacciamento;

c) prevedere l'operatività delle misure introdotte con i citati provvedimenti non prima dell'1 gennaio 2006, anche per non incidere sul complesso delle obbligazioni in acquisto-vendita e per esecuzione dei contratti conclusi per l'anno 2005 e per consentire la messa a punto dei sistemi informativi necessari ad implementare le predette norme;

3. di inserire il presente procedimento nell'ambito del test di Analisi di impatto della regolazione (Air) di cui alla deliberazione n. 58/05;

4. di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica per la formulazione di proposte all'Autorità per la modifica delle modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e della disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento;

5. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 6 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

05A04767

DELIBERAZIONE 18 aprile 2005.

Modificazioni dell'articolo 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 69/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 aprile 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto 24 giugno 2002);

il decreto del Ministero delle attività produttive 23 marzo 2005 (di seguito: decreto 23 marzo 2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/2002;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003) e sue successive modifiche e integrazioni.

Considerato che:

l'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/2003 prevede che entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio 2004, gli esercenti trasmettono all'Autorità e al Ministero delle attività produttive, con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente, alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2 della medesima deliberazione:

l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al netto delle relative imposte;

l'elenco dei prezzi medi di fornitura del gas naturale al lordo delle relative imposte;

l'energia fornita, espressa in GJ;

nel fissare il termine di venti giorni per la trasmissione dei prezzi di cui al precedente alinea, l'Autorità ha adottato il termine indicato nell'articolo 6, comma 1), lettera *g)* del decreto 24 giugno 2002;

in data 23 marzo 2005, il Ministero delle attività produttive ha emanato un decreto recante semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di gas naturale in cui ha previsto, tra l'altro:

di modificare il suddetto termine di venti giorni, tenuto conto che tale termine, alla luce dell'esperienza acquisita, è risultato insufficiente;

al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia di gas naturale, di ritenere assolto l'obbligo di trasmissione al Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *g)*, di cui al decreto 24 giugno 2002, all'atto della trasmissione per via informatica all'Autorità dei dati di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/2003.

Ritenuto che sia opportuno prevedere, per la trasmissione dei prezzi di cui all'art. 13 della deliberazione n. 138/2003, lo stesso termine di cui al decreto del 23 marzo 2005 e adeguare le disposizioni della medesima deliberazione a quanto previsto nel sopradetto decreto

Delibera:

1. di approvare le seguenti modificazioni all'art. 13, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003):

- sostituire le parole «Entro venti giorni», con le parole «Entro quarantacinque giorni»;

- eliminare le parole «e al Ministero delle attività produttive».

2. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, affinché entri in vigore a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione;

3. di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/2003 come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 18 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

05A04766

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la delibera del Senato Accademico del 29 settembre 2004, con la quale è stata approvata la proposta di revisione dello Statuto riguardante l'art. 22 «Funzioni» della Conferenza Permanente dei Direttori di Dipartimento, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto medesimo;

Vista la delibera del Senato Accademico del 17 marzo 2005, con la quale è stata approvata, ai sensi del prima richiamato art. 80, la nuova formulazione dell'art. 22 dello Statuto;

Vista la nota rettorale prot. n. 11675 del 14 aprile 2005, con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca la delibera del Senato Accademico prima citata;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1512 del 21 aprile 2005, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda il Capo V - art. 22, come appresso indicato:

Capo V

La Conferenza permanente dei direttori di dipartimento

L'art. 22 è interamente sostituito dal seguente:

Art. 22. *Funzioni.*— La Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento formula proposte in merito allo sviluppo dell'attività di ricerca ed esprime parere sul documento programmatico di Ateneo, sulla costituzione di centri di ricerca interdipartimentali; sul regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità; sugli indirizzi amministrativo-contabili relativi all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture dipartimentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 2 maggio 2005

Il rettore: MAIDA

05A04768

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2882
Yen giapponese	135,70
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	30,050
Corona danese	7,4433
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68410
Fiorino ungherese	250,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1695
Corona svedese	9,2008
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,910
Franco svizzero	1,5443
Corona islandese	83,49
Corona norvegese	8,0830
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3320
Leu romeno	36196
Rublo russo	35,8320
Nuova lira turca	1,7636
Dollaro australiano	1,6543
Dollaro canadese	1,6001
Yuan cinese	10,6618
Dollaro di Hong Kong	10,0449
Rupia indonesiana	12181,22
Won sudcoreano	1288,20
Ringgit maltese	4,8951
Dollaro neozelandese	1,7570
Peso filippino	69,800
Dollaro di Singapore	2,1148
Baht tailandese	50,699
Rand sudafricano	7,9453

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04969

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Raffaele Giordano, nato il 23 settembre 1940 a Frattamaggiore (Napoli) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, gennaio 1961 - ottobre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Claudio Graziano, nato il 15 novembre 1946 ad Aversa (Caserta) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese» - Territorio nazionale, 14 settembre 1964 - 30 luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Antonio Guardiani, nato il 13 giugno 1940 a Castiglione Messer Raimondo (Teramo) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sem-

pre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 31 gennaio 1961 - 13 giugno 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Antonio Lenzi, nato il 12 ottobre 1946 a Giuncugnano (Lucca) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese - Territorio nazionale, 15 marzo 1966 - 19 aprile 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Mario Levato, nato il 10 agosto 1940 a Verzino (Krotone) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente, preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 13 settembre 1961 - 9 agosto 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Costantino Malgari, nato il 29 marzo 1940 a Borutta (Sassari) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, gennaio 1961 - marzo 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Girolamo Minore, nato il 27 novembre 1948 a Custonaci (Trapani) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, settembre 1968 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al luogotenente (in congedo) Pietro Miraglio, nato il 15 agosto 1945 a Triora (Imperia) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, agosto 1965 - settembre 2001.

Da 05A04752 a 05A04759

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gellipen»

Estratto provvedimento n. 98 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPEN nelle confezioni:

flacone 20 ml «pronto» - A.I.C. n. 102073018;
flacone 100 ml «pronto» - A.I.C. n. 102073020;
flacone 250 ml «pronto» - A.I.C. n. 102073032;
flacone 500 ml «pronto» - A.I.C. n. 102073069.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazioni tipo IB: modifica dimensione/forma del contenitore/chiusura limitatamente alla confezione flacone da 250 ml.

È autorizzata la variazione di tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente le modifiche relative alle dimensioni del contenitore primario e relativa chiusura (tappo e capsula) limitatamente alla confezione flacone da 250 ml.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per gatti grandi».

Estratto provvedimento n. 107 del 28 aprile 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0164/001/IB/001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario TOP DROP per gatti grandi.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. numero 103579037;
blister 6 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. numero 103579049;
blister 2 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. numero 103579013;
blister 3 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. numero 103579025.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani piccoli».

Estratto provvedimento n. 108 del 28 aprile 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0165/001/IB/001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario TOP DROP per cani piccoli.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. numero 103582033;
blister 6 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. numero 103582045;
blister 2 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. numero 103582019;
blister 3 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. numero 103582021.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani medi».

Estratto provvedimento n. 109 del 28 aprile 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0166/001/IB/001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario TOP DROP per cani medi.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 103581031;
blister 6 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 103581043;
blister 2 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 103581017;
blister 3 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 103581029.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1: Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per cani grandi».

Estratto provvedimento n. 110 del 28 aprile 2005
Provvedimento di mutuo riconoscimento n. UK/V/0167/001/IB/001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario TOP DROP per cani grandi.

Confezioni:

blister 4 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580039;
blister 6 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580041;
blister 2 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580015;
blister 3 tubetti da 2,5 ml - A.I.C. n. 103580027.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 *a)* 1. Estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04796

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 marzo 2005 del Ministero della salute recante: «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 del 13 aprile 2005).

Nell'allegato 4 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 12, prima colonna, il riquadro relativo alla «Malaria», è sostituito dal seguente:

Malaria :	
- individui che sono vissuti in zona malarica nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi della loro vita	Esclusione dalla donazione di sangue intero, emazie e piastrine per i 3 anni successivamente al ritorno dall'ultima visita in zona endemica a condizione che la persona resti asintomatica. E' ammessa la donazione di plasma da inviare al frazionamento industriale (*).
- individui con pregressa malaria	Possono donare plasma da inviare al frazionamento industriale (*).
- visitatori asintomatici di zone endemiche	6 mesi dopo aver lasciato la zona di endemia

05A04930

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501112/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00